

BRIGITTE KASTEN, *Feudalesimo : dato di fatto o costruzione?*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento» (ISSN: 0392-0011), 38/1 (2012), pp. 39-83.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anisig>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Feudalesimo: dato di fatto o costruzione?

di *Brigitte Kasten*

1. *Lo stato della ricerca dal 1990*¹

Nel 1990 è stato pubblicato postumo il libro di Walther Kienast sul vassallaggio franco². Walther Kienast (1896-1985) aveva studiato storia, germanistica e indogermanistica a Berlino come allievo, tra gli altri, di Friedrich Meinecke e Andreas Heusler, e in un primo periodo era stato autore di pubblicazioni in entrambe le discipline, prima di dedicarsi completamente alla storia. Nella sua tesi di dottorato dal titolo *Die deutschen Fürsten im Dienste der Westmächte* (1923) aveva analizzato

Traduzione di Rossella Martini

In tedesco vi sono due termini per designare ciò che in italiano è definito come «feudalesimo»: *Feudalismus* e *Lehnswesen*. Il primo è più generico e utilizzato per indicare un tipo di società o un ordine economico caratterizzato dalla centralità della proprietà fondiaria e dei legami personali, da una forte gerarchia sociale e dalla «privatizzazione» del potere. Il secondo, invece, si riferisce in senso stretto alle «istituzioni» feudo-vassallatiche e, quindi, al vassallaggio, al beneficio/feudo e ai loro rapporti. È questo il «feudalesimo» preso in esame nel presente saggio.

¹ Questo saggio è una versione aggiornata nel 2012 della prima edizione, pubblicata con lo stesso titolo in W. POHL - V. WIESER (edd), *Der frühmittelalterliche Staat – Europäische Perspektiven* (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 16), Wien 2009, pp. 331-353. Desidero ringraziare Walter Pohl per l'autorizzazione alla ristampa e il collega Giuseppe Albertoni per la gentile proposta di includere l'articolo in questo numero degli «Annali». La traduzione in italiano è stata curata da Rossella Martini, che desidero ringraziare vivamente per l'impegno. Per un breve riepilogo della vecchia discussione nell'ambito della ricerca in Germania si veda B. KASTEN, *Beneficium zwischen Landleihe und Leben – eine alte Frage, neu gestellt*, in D.R. BAUER - R. HIESTAND - B. KASTEN - S. LORENZ (edd), *Mönchtum - Kirche - Herrschaft 750-1000*, Sigmaringen 1998, pp. 243-260, qui pp. 243-247.

² W. KIENAST, *Die fränkische Vasallität. Von den Hausmeiern bis zu Ludwig dem Kind und Karl dem Einfältigen*, a cura di P. HERDE (Frankfurter Wissenschaftliche Beiträge, Kulturwissenschaftliche Reihe, 18), Frankfurt a.M. 1990. La nota biografica e le informazioni sull'orientamento della ricerca di Walther Kienast (pp. XI-XLIII) sono state curate da Peter Herde, l'elenco delle opere dalla figlia di Kienast, Gudrun Kienast (pp. XLV-XLVII). Da qui sono stati tratti i dati biografici contenuti nel presente testo.

l'area di confine tra Germania, Francia e Inghilterra nel periodo fino al 1216, per poi proseguire (1929) fino al 1270. Dopo una breve interruzione, durante la quale lavorò come impiegato agli archivi a Breslavia, Kienast tornò a Berlino, dove nel 1933, in modeste condizioni finanziarie, conseguì l'abilitazione per la docenza. Avendo preso le distanze dall'associazione professionale all'interno della quale si era infiltrato il nazionalsocialismo, fu chiamato solo nel 1939 a ricoprire una cattedra a Graz. Nel 1945 fu allontanato dalla cattedra ma, benché scagionato da responsabilità nel corso del processo di denazificazione, non gli fu affidata una nuova cattedra, bensì unicamente incarichi di insegnamento, tra cui quello all'Università di Francoforte sul Meno, dove fu nominato professore straordinario di Storia medievale e moderna nel 1953, poi ordinario *ad personam* nel 1958 e, infine, professore emerito nel 1962. Il punto centrale della sua ricerca era la storia politica e costituzionale della Francia e dell'Inghilterra nel primo e nel pieno medioevo, all'interno della quale avrebbe svolto un ruolo importante il feudalesimo, che egli studiò nei suoi vari aspetti in saggi dettagliati, estremamente corposi e ricchissimi di fonti: *Untertaneneid und Treuevorbehalt* (1948-1952), *Rechtsnatur und Anwendung der Mannschaft* (1955), *Staatsgewalt und Feudalismus* (1955), *Germanische Treue und 'Königsheil'* (1978) e *Gefolgschaftswesen und Patronium im spanischen Westgotenreich* (1984). L'intento di Kienast era di dimostrare, attraverso la sua monografia incompiuta dal titolo *Die fränkische Vassalität*, che il dominio carolingio si fondava sul vassallaggio, ovvero che poggiava in misura determinante sul feudalesimo. Kienast sottolineava a ragione che, sebbene si ipotizzasse spesso l'esistenza di una signoria carolingia di tipo feudale all'epoca di Carlo Magno³, questa non era mai stata provata in maniera pertinente. Tentò quindi di dimostrare questa tesi raccogliendo meticolosamente tutta la documentazione relativa ai vassalli e stilando un elenco di tutti i vassalli menzionati nell'Impero carolingio a nord delle Alpi. Non gli riuscì tuttavia di terminare l'analisi delle fonti raccolte, per cui il suo libro non va letto come la dimostrazione definitiva dell'esistenza di uno stato feudale del primo medioevo a partire dal IX secolo⁴. I motivi a sostegno

³ Ad esempio da F.L. GANSHOF, *Benefice and Vassalage in the Age of Charlemagne*, in «The Cambridge Historical Journal», 6, 1938, 40, pp. 147-175 e in numerosi articoli successivi (1954, 1960).

⁴ Così credeva di poterlo ancora interpretare K.F. Krieger, lemma *Lehnswesen*, in *Reallexikon der germanischen Altertumskunde*, 18, Berlino - New York 2001, pp. 218-225, qui p. 219.

di questa affermazione sono anche altri. Da un lato le attestazioni delle fonti sono troppo esigue: 24 vassalli sotto Carlo Magno (768-814), 103 sotto Ludovico il Pio (814-840), 21 sotto Lotario I (840-855), come ha schematizzato Kienast⁵, e molti di meno sotto gli altri sovrani carolingi. Dall'altro Kienast muoveva da una premessa di incerta validità, giacché nel suo studio non elencò unicamente ogni singolo *vassus* o *vassallus*, ma classificò tra i vassalli anche i *fideles* che possedevano un beneficio, per cui il numero effettivo di soli vassalli si riduce drasticamente⁶. Nonostante a Kienast fosse nota la corretta osservazione di François Louis Ganshof secondo cui tutti i vassalli sono *fideles*, ma non tutti i *fideles* sono vassalli, non la prese seriamente in considerazione come ammonimento contro quest'erronea equiparazione⁷. La raccolta di fonti di Kienast risulta quindi, contrariamente alle sue intenzioni, come la registrazione di un materiale inconsistente. L'esistenza di una signoria carolingia compenetrata dal feudalesimo è dunque ancora oggi un'ipotesi non dimostrata della passata storiografia di orientamento costituzionalista⁸.

Poiché la ricerca degli anni Novanta, incentrata su temi di storia sociale e culturale, non fu minimamente influenzata da questioni storico-costituzionali, probabilmente il libro di Kienast sarebbe passato quasi inosservato se nel 1994 non fosse stato pubblicato il libro *Fiefs and Vassals* di Susan Reynolds, un'opera che sosteneva la tesi esattamente contraria a quella di Kienast e conteneva un'appassionata e dura condanna delle discutibili premesse della sua ricerca⁹. Secondo la Reynolds tutte le interpretazioni

⁵ W. KIENAST, *Die fränkische Vasallität*, pp. 184, 208, 223. In merito cfr. anche H.-W. GOETZ, *Staatlichkeit, Herrschaftsordnung und Lehnswesen im Ostfränkischen Reich als Forschungsprobleme*, in *Il feudalesimo nell'alto Medioevo* (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 47), Spoleto 2000, pp. 85-143, qui pp. 118 s.

⁶ Cfr. anche R. DEUTINGER, *Königsherrschaft im ostfränkischen Reich. Pragmatische Verfassungsgeschichte der späten Karolingerzeit* (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, 20), Sigmaringen 2006, p. 78.

⁷ F.L. GANSHOF, *Das Lehnswesen im Fränkischen Reich. Lehnswesen und Reichsgewalt in karolingischer Zeit*, in *Studien zum mittelalterlichen Lehnswesen* (Vorträge und Forschungen, 5), II edizione (non rivista), Sigmaringen 1972, pp. 37-49, qui p. 42 con nota 27, citato da W. KIENAST, *Die fränkische Vasallität*, p. 127, nota 412.

⁸ Si ritrova ad esempio in F.L. GANSHOF, *Benefice*, citato da D. HEIRBAUT - A. MASFERRER, *François Louis Ganshof (1895-1980)*, in J. AURELL - F. CROSAS (edd), *Rewriting the Middle Ages in the Twentieth Century*, Turnhout 2005, pp. 223-240, propongono una valorizzazione delle sue ricerche sul sistema feudale alle pp. 227 ss.

⁹ S. REYNOLDS, *Feudi e vassalli: una nuova interpretazione delle fonti medievali*, Roma 2004 (ed. orig. *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford 1994).

di una signoria su base feudale esercitata dai sovrani medievali, espresse con i termini «Lehnswesen», «féodalité», «feudalism» e «feudalesimo» non sarebbero che una costruzione teorica moderna e ben poco avrebbero a che vedere con la realtà delle forme tipiche del potere. Il nostro sguardo sull'organizzazione delle comunità del primo medioevo sarebbe infatti influenzato da una reinterpretazione dei fondamenti giuridici della sovranità ad opera di giuristi eruditi della fine del medioevo maturo. Le forme del potere che si fondavano sulla semplice gerarchia, sul comando e sull'ubbidienza, sulla fedeltà e su molteplici e mutevoli obblighi, sarebbero state reinterpretate nel senso di una subordinazione dell'aristocrazia al re fondata esclusivamente sul diritto feudale. Tuttavia, definire il feudalesimo come una costruzione teorica della ricerca era eccessivo e suscitò critiche legittime¹⁰. Nei primi dieci anni dopo la pubblicazione del libro i ricercatori tedeschi non ne diedero una valutazione nel suo complesso; gran parte di essi si concentrò per lo più su singole epoche o su determinati fenomeni storico-costituzionali oppure contestò l'interpretazione di singole fonti, solo in parte motivandola con un difetto di metodo. Queste critiche portarono talvolta a schematizzazioni che non rispecchiavano le affermazioni della Reynolds. Nel complesso fu quindi confermata, a parte alcune eccezioni, la validità della valutazione data fino ad allora sul feudalesimo¹¹.

Dato che nel 1994 era stato pubblicato anche il provocatorio saggio di Thomas Bisson sulla cosiddetta rivoluzione feudale, il dibattito sull'importanza politica e sulla datazione della comparsa del sistema feudale,

¹⁰ K.F. KRIEGER, recensione a: *Fiefs and Vassals*, in «Historische Zeitschrift», 264, 1997, pp. 174-179; ulteriori prese di posizione da parte della ricerca tedesca in J. FRIED, in «Bulletin of the German Historical Institute London», 19, 1997, 1, pp. 28-41, e S. REYNOLDS, replica, *ibidem*, 19, 1997, 2, pp. 30-40; inoltre O.G. OEXLE, *Die Abschaffung des Feudalismus ist gescheitert*, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 116, 19 maggio 1995 (all'epoca ad uno stato della ricerca già obsoleto); B. KASTEN, in «Deutsches Archiv», 51, 1995, p. 307; K.P. MATSCHKE, *Feudalismus ade? Ein Byzantinist liest Susan Reynolds*, in «Rechtshistorisches Journal», 14, 1995, pp. 87-92; K.U. JÄSCHKE, in «Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», 116, 1999, p. 648; K. KROESCHELL, *Lehnrecht und Verfassung im deutschen Hochmittelalter*, in «Forum Historiae Iuris», 27 aprile 1998, consultabile all'indirizzo: <http://fhi.rg.mpg.de/articles/9804kroeschell.htm> (in questa sede è possibile menzionare solo le recensioni più lunghe).

¹¹ H.-W. GOETZ, *Gesellschaftliche Neuformierungen um die erste Jahrtausendwende? Zum Streit um die «mutation de l'an mil»*, in A. HUBEL - B. SCHNEIDMÜLLER (edd), *Aufbruch ins zweite Jahrtausend. Innovation und Kontinuität in der Mitte des Mittelalters*, Ostfildern 2004.

indicato a volte con l'espressione «la mutation de l'an mil»¹², si svolse soprattutto in Francia e in Inghilterra¹³. Gli organizzatori della Settimana di studio di Spoleto dedicarono inoltre il convegno del 1999 al tema del feudalesimo nell'alto medioevo. Tutti i saggi di storia regionale presentati al convegno documentano un'evidente penetrazione del feudalesimo nelle strutture sociali e politiche non prima dell'XI secolo (Italia meridionale)¹⁴ e spesso solo a partire dal XII secolo (Fiandre, Provenza, Occitania¹⁵, Castiglia, León¹⁶, Catalogna¹⁷), per cui Andrea Castagnetti non fu l'unico a giungere alla conclusione che la feudalizzazione degli uffici pubblici in Italia ebbe luogo non prima dell'*Edictum de beneficiis* di Corrado II¹⁸ e

¹² Dal titolo del libro di G. BOIS, *L'anno Mille: il mondo si trasforma*, Roma 1989 (ed. orig. *Mutation de l'An Mil. Lournand, village mâconnais, de l'Antiquité au féodalisme*, Paris 1989); al riguardo D. BARTHÉLEMY, *La mutation féodale a-t-elle eu lieu?*, in «Annales ESC», 47, 1992, pp. 767-777; H.-W. GOETZ, *Gesellschaftliche*, pp. 31-50, in particolare pp. 36 ss.; S. GAWLAS, *Die Probleme des Lehnswesens und des Feudalismus aus polnischer Sicht*, in M. BORGOLTE (ed), *Das europäische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs* (Europa im Mittelalter, 1), Berlin 2001, pp. 97-125, qui pp. 104 s.; P. BONNASSIE, *Les sociétés de l'an mil. Un monde entre deux âges* (Bibliothèque du Moyen Âge, 18), Bruxelles 2001.

¹³ T.N. BISSON, *The «Feudal Revolution»*, in «Past and Present», 142, 1994, pp. 6-42; D. BARTHÉLEMY, *The «Feudal Revolution»*, Debate 1, *ibidem*, 152, 1996, pp. 196-205; S.D. WHITE, *The «Feudal Revolution»*, Debate 2, *ibidem*, pp. 205-223, e altre discussioni. Per la ricerca tedesca cfr. gli articoli raccolti in A. HUBEL - B. SCHNEIDMÜLLER (edd), *Aufbruch ins zweite Jahrtausend*.

¹⁴ P. SKINNER, *When was southern Italy «feudal?»*, in *Il feudalesimo nell'alto Medioevo*, pp. 309-340.

¹⁵ T.N. BISSON, *Lordship and Tenurial Dependence in Flanders, Provence, and Occitania (1050-1200)*, in *Il feudalesimo nell'alto Medioevo*, pp. 389-439.

¹⁶ J.A. GARCÍA DE CORTÁRZAR, *Estructuras sociales y relaciones de poder en León y Castilla en los siglos VIII a XII: la formación de una sociedad feudal*, in *Il feudalesimo nell'alto Medioevo*, pp. 497-563.

¹⁷ P. BONNASSIE, *Sur la genèse de la féodalité catalane: nouvelles approches*, in *Il feudalesimo nell'alto Medioevo*, pp. 569-606.

¹⁸ A. CASTAGNETTI, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, in *Il feudalesimo nell'alto Medioevo*, pp. 723-819. Tra i saggi italiani nel volume del convegno uno solo sembra occuparsi effettivamente delle tesi di Susan Reynolds ed è quello di M.G. ARCAMONE, *Germanico *febu- patrimonio et germanico* laihwuna- prestito. Contributo allo studio della terminologia feudale*, *ibidem*, pp. 915-947. Il libro della Reynolds è stato tradotto in italiano da Sara Menzinger con il titolo *Feudi e vassalli* e pubblicato a Roma da Jouvence nel 2004. Sullo stato della ricerca cfr. inoltre G. ALBERTONI - L. PROVERO, *Il feudalesimo in Italia*, Roma 2003.

molto probabilmente solo a partire da Federico Barbarossa. Castagnetti esprime un certo scetticismo affermando che la concezione «beneficiale» dell'ufficio in età carolingia, nel processo di dinastizzazione del titolo (ad esempio quello di conte) e contro l'affermazione di alcune famiglie di conti e di marchesi, non si sarebbe risolta in una feudalizzazione degli uffici stessi, ma nella feudalizzazione dei titoli derivanti da tali uffici. Hagen Keller attribuisce una maggiore influenza alla legislazione di Corrado II, ma giunge anch'egli all'interpretazione secondo cui il sistema feudale acquisì la sua importanza nevralgica negli ordinamenti del potere medievali non prima dell'XI e XII secolo e la sua giuridicizzazione fu parte di un processo dal quale sarebbero nate nuove forme di statualità (*Staatlichkeit*) nell'Europa del pieno medioevo¹⁹. Benché questi studi non confermino l'interpretazione di Susan Reynolds del feudalesimo come costruzione teorica dei giuristi sul finire del pieno medioevo, in particolare di quelli al servizio dei sovrani francesi, essi riconoscono che il processo di giuridicizzazione (*Verrechtlichung*) del feudalesimo nel XII secolo ebbe grande importanza ai fini della sua trasformazione in uno strumento dell'agire statale-signorile.

Per quanto riguarda la feudalizzazione della comunità politica è estremamente importante risolvere la questione in merito all'insediamento in un ufficio di duchi e conti, ovvero se in questi casi si trattasse di una «vera e propria concessione di diritti feudali oppure di una delega di diritti pubblici nell'ambito del conferimento di una carica, anche se in forme simili a quelle del diritto feudale». Gerhard Dilcher esorta, come Susan Reynolds, a considerare con scetticismo come la ricerca storica del passato ha interpretato l'insediamento in un ufficio nell'ottica del diritto feudale prima dell'età di Federico Barbarossa. Tale interpretazione parrebbe plausibile solo in virtù del fatto che nell'XI secolo non esisteva «un'idea oggettiva di ufficio, nel senso di un concetto definito di ufficio», l'ufficio non poteva cioè essere inteso come un «ambito di diritti e doveri recepito in senso oggettivo», per cui l'interpretazione di cronisti e giuristi si rifaceva alle forme dei rapporti personali tipiche del legame feudale, le quali potevano fungere da sfondo comparativo di riferimento. Di fatto si sarebbe trattato invece della concessione di un ufficio, e quindi di un atto di diritto amministrativo che si limitava a fare uso delle forme del diritto feudale, come illustra Dilcher sulla base di alcuni

¹⁹ H. KELLER, *Das Edictum de beneficiis Konrads II. und die Entwicklung des Lehnswesens in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts*, in *Il feudalesimo nell'alto Medioevo*, pp. 227-257, qui pp. 240 e 257.

esempi. Questa concessione, che prevedeva «la signoria e l'esercizio del diritto in luogo del sovrano», era molto più che un semplice potere di tipo vassallatico²⁰. In tal modo Dilcher prende le distanze dalle ipotesi di Heinrich Mitteis secondo cui già alla fine dell'età carolingia tutti gli uffici più importanti, soprattutto nel Regno dei Franchi occidentale, «venivano attribuiti nella forma del diritto feudale» e l'assegnazione di uffici coincide sin dall'inizio con «l'investitura di un diritto». Benché sia corretto il concetto del trasferimento di diritti, l'espressione moderna «concessione di un ufficio» non significa «investitura» o l'equiparazione di ufficio e feudo. Dilcher conferma invece la conclusione di Mitteis secondo cui «l'influenza del diritto feudale sugli uffici», o meglio «la regolamentazione degli uffici secondo il diritto beneficiale», non avrebbe potuto avere origine dall'*obsequium* vassallatico o dal «rapporto vassallatico degli ufficiali», bensì dall'«investitura» del patrimonio dell'ufficio a vantaggio del titolare dell'ufficio²¹, il che significa che non solo i vassalli, ma anche i conti possedevano *beneficia*. Allo stato attuale della ricerca si può affermare pertanto che fino al XII secolo gli alti uffici laici e religiosi non sembrano essere inclusi nel diritto feudale, circostanza che conferma quindi la tesi di Susan Reynolds.

È possibile confermare con un'analisi più approfondita anche l'affermazione della Reynolds secondo la quale i giuristi del tardo medioevo e della prima età moderna sarebbero responsabili della reinterpretazione del multiforme rapporto tra signori e sudditi in un rapporto unidimensionale di tipo feudale? Un'analisi condotta a fini di verifica ha rivelato che preminenti giuristi del XIII e XIV secolo, tra cui il decretalista Ugucione († 1210) e il dottore *iuris utriusque* Baldo degli Ubaldi (1327-1400), avevano utilizzato il diritto feudale non in riferimento al rapporto tra signori e sudditi, ma a quello tra signore e vassallo²². La tesi della

²⁰ G. DILCHER, *Die Entwicklung des Lehnswesens in Deutschland zwischen Saliern und Staufern*, in *Il feudalesimo nell'alto Medioevo*, pp. 263-303, la citazione a pp. 277 s. Importante è anche l'osservazione secondo cui l'importanza dei ministeriali per l'amministrazione e le questioni belliche avrebbe limitato la diffusione di elementi di diritto feudale in tutti gli ambiti della signoria e dell'amministrazione.

²¹ H. MITTEIS, *Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte*, Weimar 1933, pp. 198-206, la citazione alle pp. 199, 202.

²² M. RYAN, *Feudal Obligation and Rights of Resistance*, in N. FRYDE - P. MONNET - O.G. OEXLE (edd), *Die Gegenwart des Feudalismus – Présence du féodalisme et present de la féodalité – The Presence of Feudalism* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Institut für Geschichte, 173), Göttingen 2002, pp. 51-78. In questo volume sono stati pubblicati

Reynolds non è quindi valida in termini generali per tutti i giuristi del diritto secolare e canonico, né per tutti i regni dell'Europa medievale. Essa trova tuttavia parziale conferma in riferimento ai feudisti del XVI e XVII secolo presi in esame per l'Inghilterra e per l'Impero romano-germanico²³. Per quanto attiene ai giuristi francesi non mi sembra che siano state condotte nuove ricerche in questo senso. È dunque evidente che la cultura politica europea del medioevo era meno omogenea di quanto non si supponga solitamente guardando alla signoria fondiaria, alla cavalleria, alle crociate e alla vita di corte²⁴. Da qui la proposta, avanzata da più parti, di tenere conto nell'interpretazione delle fonti della coesistenza spaziale e temporale di strutture sociali e di potere differenti.

Dato di fatto o consultazione? A questa domanda relativamente al feudalesimo e l'attuale dibattito a esso relativo ha dato una risposta Ludolf Kuchenbuch in una chiara analisi dei concetti teorici affrontati nel confronto tra gli studiosi. Le conclusioni della sua analisi potrebbero essere sintetizzate con una formula semplificante, affermando che non è possibile trovare un'intesa senza ricorrere al concetto di feudalesimo, ma che l'approccio empirico verso tale concetto deve diventare molto più critico²⁵. Occorre aggiungere che un tale approccio critico caratterizzò la ricerca fino al 1930 circa, poiché è solo con l'imporsi della storia costituzionale su base giuridica nello studio delle istituzioni politiche, rappresentata da Heinrich Mitteis e François Louis Ganshof, che la ricerca storica successiva ha adottato un approccio acritico nei confronti delle informazioni divergenti e lacunose individuate nelle fonti. L'attenzione

gli interventi di un primo convegno organizzato in Germania sulla nuova analisi delle fonti e delle tesi della ricerca sul sistema feudale dopo l'uscita della monografia della Reynolds.

²³ C.W. BROOKS, *Contemporary Views of «Feudal» Social and Political Relationships in Sixteenth and Early Seventeenth Century of England*, in N. FRYDE - P. MONNET - O.G. OEXLE (edd), *Die Gegenwart des Feudalismus*, pp. 109-135; T. BRÜCKNER, *Lebensauftragung* (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 258), Frankfurt a.M. 2011.

²⁴ Per la Danimarca cfr. ad esempio M.H. GELTING, *Féodalisation sans féodalité dans le Danemark médiéval: une question mal posée?*, in N. FRYDE - P. MONNET - O.G. OEXLE (edd), *Die Gegenwart des Feudalismus*, pp. 137-151; M.H. GELTING, *The Problem of Danish 'Feudalism': Military, Legal, and Social Change in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, in S. BAGGE - M.H. GELTING - T. LINDKVIST (edd), *Feudalism. New Landscapes of Debate* (The Medieval Countryside, 5), Turnhout 2011, pp. 159-184.

²⁵ L. KUCHENBUCH, «Feudalismus»: *Versuch über die Gebrauchsstrategien eines wissenschaftlichen Reizwortes*, in N. FRYDE - P. MONNET - O.G. OEXLE (edd), *Die Gegenwart des Feudalismus*, pp. 293-323.

fu rivolta esclusivamente allo Stato e allo studio del cosiddetto beneficio vassallatico o cavalleresco, poiché tra tutti i tipi di *beneficia* solo quelli di tipo militare furono ritenuti determinanti per la formazione dello Stato. In questo senso si dimenticò che la storia sociale ed economica, che aveva studiato il beneficio civile, era stata esclusa dalla ricerca sulla statualità altomedievale, circostanza di cui Mitteis e Ganshof erano invece ancora pienamente consapevoli. È questo un aspetto che vale la pena richiamare alla mente. In ogni caso non si tratta affatto di negare il feudalesimo, quanto di riportare alla luce i tradizionali approcci storico-sociali e storico-economici della ricerca ormai sepolti e di unirli alle conoscenze della ricerca attuale.

Bisogna inoltre tenere a mente che quasi tutte le domande sul feudalesimo che si pone oggi la ricerca sono già state oggetto di accesi dibattiti tra gli studiosi nella seconda metà del XIX secolo; si ricordi ad esempio la discussione tra Paul Roth e Georg Waitz²⁶. Oggi le risposte a queste domande sono tuttavia ancora più diversificate. Non solo in Francia, ma anche in Germania la ricerca storica di orientamento costituzionalista e storico-sociale sull'alto medioevo²⁷ ha sviluppato inizialmente, e quasi contemporaneamente alla pubblicazione del libro di Susan Reynolds, un'avversione nei confronti del sistema interpretativo semplificante, e quindi estremamente chiaro, di Mitteis e Ganshof²⁸, in cui il primo postulava l'esistenza del sistema feudale nella seconda metà del IX secolo sotto Carlo il Calvo, mentre il secondo la ipotizzava già all'inizio del IX secolo sotto Carlo Magno. A tal riguardo Susan Reynolds ripiloga così la propria tesi principale: «The central argument of 'Fiefs and Vassals' was that neither the relationship that medieval historians call vassalage nor the kind of property that they call fiefs took their shape from the

²⁶ In merito a tale discussione cfr. B. KASTEN, *Beneficium*, pp. 243 s. con rimandi alla letteratura della ricerca precedente.

²⁷ Cfr. ad esempio K.F. WERNER, *Der fränkisch-französische Königs- und Lehnsstaat bei Heinrich Mitteis. Eine kritische Würdigung*, in P. LANDAU - H. NEHLSSEN - D. WILLOWEIT (edd), *Heinrich Mitteis nach hundert Jahren (1889-1989)*, (Bayerische Akademie der Wissenschaften, philos.-hist. Klasse, Abhandlungen Neue Folge, 106) München 1991, pp. 23-46, qui pp. 36 s.; H. WOLFRAM, *Karl Martell und das fränkische Lehnswesen. Aufnahme eines Nichtbestandes*, in J. JARNUT - U. NONN - M. RICHTER (edd), *Karl Martell in seiner Zeit* (Beihefte der Francia, 37), Sigmaringen 1994, pp. 61-78; B. KASTEN, *Beneficium*.

²⁸ F.L. GANSHOF, *Benefice*, e, dello stesso autore, *L'origine des rapports féodo-vassaliques*, in *I problemi della civiltà carolingia* (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1), Spoleto 1954, pp. 27-69, e *Lehnswesen*, pp. 37-49.

warrior society of the earlier Middle Ages»²⁹. Le mie osservazioni sul beneficio confermano quest'affermazione nella misura in cui la concessione beneficiaria era persino più antica, avendo origine nell'epoca tardo romana, e aveva carattere civile, prima di essere adattata dai Franchi e utilizzata tra l'altro anche per esigenze militari. A mio parere le forme civili della concessione beneficiaria furono tanto importanti per il processo di creazione dello Stato quanto le forme militari.

Nel presente saggio non si riprenderà l'intera tradizione della ricerca a partire dal XIX secolo, dal momento che già Wilhelm Ebel ha constatato: «È evidente che la ricerca dei nostri giorni sulla storia del diritto feudale ... è stata la prima a prendere a modello unicamente il feudo militare vassallatico definendolo il feudo per antonomasia»³⁰. Nell'ambito delle nuove riflessioni emerse intorno al 1990 contro l'assolutizzazione del feudalesimo come unica forza alla base della formazione dello Stato nell'alto medioevo, intendo invece esporre le mie considerazioni su due temi in particolare: il beneficio e i titolari di alti uffici come vassalli, ovvero l'ufficio come feudo. Anticipo qui che, contrariamente a quanto afferma Kuchenbuch e in accordo con la Reynolds, non ritengo necessario conservare il concetto di feudalesimo per l'alto medioevo, perché impedisce di cogliere le molteplici possibilità in termini di agire sociale e politico e le reali circostanze predominanti. Anche in questo caso non si tratta di negare il feudalesimo, ma solo di considerare seriamente la definizione di feudalesimo di Waitz, Mitteis e Ganshof, poiché fino ad oggi la ricerca non ha ancora individuato un'altra definizione efficace, se si prescinde dalla concezione marxista. Secondo tale interpretazione la semplice esistenza di vassalli e benefici non dimostra l'esistenza del sistema feudale, il quale esisterebbe solo nel momento in cui entrambi gli elementi, quello personale (il vassallo) e quello materiale (il feudo) si legano indissolubilmente. Il feudalesimo diventa quindi rilevante per

²⁹ Cfr. l'intervento di Susan Reynolds «Fiefs and vassals after twelve years: debates on Feudalism. Current trends and their implications for the interpretation of European societies in the high Middle Ages» (Centre for Medieval Studies, Bergen 14-15 settembre 2006). Questa affermazione non si ritrova invece nel saggio pubblicato nel frattempo; cfr. S. REYNOLDS, *Fiefs and Vassals After Twelve Years*, in S. BAGGE - M.H. GELTING - T. LINDKVIST (edd), *Feudalism. New Landscapes of Debate* (The Medieval Countryside, 5), Turnhout 2011, pp. 15-26.

³⁰ W. EBEL, *Über den Leihgedanken in der deutschen Rechtsgeschichte*, in *Studien zum mittelalterlichen Lebenswesen* (Vorträge und Forschungen, 5), Lindau - Konstanz 1960, pp. 11-36, qui p. 14.

la statualità solo nel momento in cui gli alti uffici vengono considerati un feudo e sono assegnati sulla base del diritto feudale.

Sulla scorta di questa definizione alcuni studiosi tedeschi hanno riesaminato a fondo le tesi di Susan Reynolds sull'Impero romano-germanico dell'XI e XII secolo in occasione del convegno ideato e organizzato a Monaco nell'autunno 2008 da Jürgen Dendorfer e Roman Deutinger, che si è tenuto dopo il convegno di Göttingen del 2002³¹ e di cui nel frattempo sono stati pubblicati gli interventi³². Da sempre si ritiene che nell'epoca degli Hohenstaufen ebbero luogo quei mutamenti politico-costituzionali e sociali che avrebbero portato alla formazione di un potere su base feudale. Contro ogni previsione è emerso tuttavia un risultato estremamente ambivalente. Nel XII secolo non esisteva uno stretto nesso tra vassallaggio e investitura nei territori di lingua tedesca; ciò significa che ancora una volta è necessario ipotizzare un sistema di concessioni aperto, in cui esistevano vassalli senza feudo e beni in concessione senza omaggio e in cui il feudalesimo era dunque solo una delle tante forme di concessione di diritti e di terre. Solo i documenti regi e imperiali sembrano riconoscere una normalizzazione uniforme dei rapporti di concessione sulla base del diritto feudale.

Dal 12 al 15 aprile 2011, in occasione del convegno del Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte organizzato sull'isola di Reichenau (lago di Costanza) sul tema «Ausbildung und Verbreitung des Lehnswesens im Reich und in Italien im 12. und 13. Jahrhundert» (Sviluppo e diffusione del feudalesimo nell'Impero e in Italia nel XII e XIII secolo), è stato ripreso l'esame sistematico delle fonti del pieno medioevo, solo in parte esteso al XIII secolo. Gli interventi del convegno non sono ancora stati pubblicati, ma la prima impressione tratta dalla lettura del «verbale» che registra le relazioni e la loro discussione (n. 405) conferma che fino a tutto il XIII secolo esistevano rapporti di concessione nei quali non c'era una fusione indissolubile tra l'aspetto materiale e quello personale, per cui anche alla fine dell'epoca degli Hohenstaufen

³¹ N. FRYDE - P. MONNET - O.G. OEXLE (edd), *Die Gegenwart des Feudalismus*.

³² J. DENDORFER - R. DEUTINGER, *Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte - Quellenbefunde - Deutungsrelevanz* (Mittelalter-Forschungen, 34), Ostfildern 2010; in merito si veda la relazione del convegno con lo stesso titolo curata da K. Frenzel, in «AHF - Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland», 203, 30 ottobre 2008. Le seguenti osservazioni sul convegno si rifanno alla mia recensione degli atti del convegno, consultabile all'indirizzo <http://www.sehepunkte.de/2011/05/18824.htm>

non si era ancora verificata una piena compenetrazione di strutture di diritto feudale nella società. Ai fini della problematica sull'evoluzione ed identificazione degli uffici secondo il diritto feudale, si deve richiamare l'attenzione in particolare sull'articolo di Roman Deutinger, il quale ritiene che il passaggio del concetto di ducato da ufficio a feudo è da attribuire più ai duchi stessi che non all'Impero. Questa valutazione coincide con l'osservazione già menzionata di Andrea Castagnetti sui titolari di uffici nel Regno italico del pieno medioevo³³. Si conclude così la panoramica generale sulle nuove tendenze nella ricerca tedesca fino al pieno medioevo. Oggetto delle successive riflessioni sarà l'alto medioevo.

2. *Il beneficio*

I signori fondiari dell'alto Medioevo che volevano assegnare grandi proprietà terriere a un usufruttuario o ad un possessore potevano effettuare una concessione fondiaria ricorrendo a un istituto giuridico di epoca romana: la precaria, un possesso di tipo concessionario derivante da una richiesta rivolta in forma di preghiera e riguardante beni mobili e immobili, con durata limitata e revocabile in qualsiasi momento³⁴. Nella Spagna visigota questo istituto era stato menzionato da Isidoro di Siviglia (560-636 ca.) nel quinto volume della sua opera *Etymologiae* relativo alle leggi e alla storia. Isidoro classificava il *precarium* nel diritto delle obbligazioni e lo definiva come l'autorizzazione concessa dal creditore al debitore, dietro richiesta di quest'ultimo rivolta in forma di preghiera, a rimanere sulla sua terra dopo la sua costituzione in pegno e ad utilizzarne le rendite. L'istituto si sarebbe chiamato *precarium* perché preceduto da una preghiera (*preces*)³⁵. Isidoro affermava inoltre che esso

³³ A. CASTAGNETTI, *La feodalizzazione degli uffici pubblici*.

³⁴ Dig. 43.26: *De precario*.

³⁵ *Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive originum*, libro XX, a cura di W.M. LINDSAY, Oxford 1911, lib. V, 25, 17, rr. 10-14: «Precarium est dum prece creditor rogatus permittit debitorem in possessione fundi sibi obligati demorari, et ex eo fructus capere. Et dictum precarium quia prece aditur, quasi precadium, R pro D littera commutate». Sul *precarium* in età antica cfr. E. LEVY, *Vom römischen Precarium zur germanischen Landleibe*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung», 66, 1948, pp. 1-30; C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *El precarium en Occidente durante los primeros siglos medievales*, in C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, *Estudios sobre las instituciones medievales españolas*, Messico 1965, pp. 521-546; H. VOLTELLINI, *Prekarie und Benefizium*, in «Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 16, 1922, pp. 259-306; M. KASER,

aveva in sé un carattere di mutualità, poiché generava uno scambio di proprietà: «a me tibi datur, ex meo tuum fit». Sarebbe stato dunque simile a un pegno, perché ceduto per un tempo determinato, ma non assimilabile interamente al diritto di pegno, giacché avrebbe avuto anche le caratteristiche dell'arra (*arr(h)a*) tipica del diritto di compravendita. Questa prevedeva che dopo la stipulazione di un contratto di vendita venisse versata inizialmente solo una sorta di caparra e che il contratto fosse perfezionato solo in un secondo momento³⁶. Isidoro distingueva il *precarium* da altre forme di possesso in concessione limitato nel tempo, quali la *locatio*, la *conductio*, l'*usura* e il *commod(at)um*, ovvero i contratti di affitto, di locazione, di censo e di usufrutto, che tuttavia non trattava nel dettaglio. Quello appena esposto è un estratto molto sintetico e considerato da un'unica prospettiva del sapere giuridico che pochi secoli prima era stato compendiato nei Digesti di Giustiniano I. In essi il pegno figurava semplicemente come un caso particolare e secondario del multiforme possesso precario³⁷. In questa sede non si tratteranno ulteriormente le forme di concessione non precaria poiché, ad eccezione dell'usufrutto, il loro utilizzo non è attestato nel Regno dei Franchi³⁸. In luogo di queste numerose forme di concessione con durata determinata tipiche dell'epoca romana, nell'Impero dei Franchi si tramandò, a quanto risulta, esclusivamente la precaria, distinta in tre istituti: la *precaria data*, la semplice concessione di proprietà terriera, la *precaria oblata*, la concessione di un possedimento precedentemente donato, e la *precaria remuneratoria*, la concessione di un possedimento donato e accresciuto della proprietà del concedente.

Nella Gallia meridionale la concessione in possesso precario era già conosciuta nel V secolo, tanto che Salviano di Marsiglia (inizio del V secolo fino al 470 ca.) ne utilizzò il significato in senso religioso. Gli uomini sarebbero solo *precarii possessores* dei doni concessi loro da Dio, in altre parole non sarebbero altro che usufruttuari a termine e fino ad eventuale revoca del bene, mentre il vero proprietario sarebbe Dio. Già questa concessione sarebbe un'opera di bene da parte di Dio, un *bene-*

Zur Geschichte des precarium, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung», 89, 1972, pp. 94-148.

³⁶ *Isidori Hispalensis*, libro V, 25, 18-21, rr. 14-24.

³⁷ Dig. 43.26.6.4.

³⁸ *Isidori Hispalensis*, libro V, 25, 12-16, rr. 3-10.

ficium a favore del genere umano peccatore³⁹. Appare evidente che la Chiesa attinse molto presto questa forma di diritto concessionario dalla vita pratica e se ne servì non solo come idea a illustrazione della propria teologia morale, ma anche in termini concreti per l'organizzazione delle istituzioni ecclesiastiche. Prospero Tirone d'Aquitania (390 ca.-463 ca.)⁴⁰, che aveva vissuto molti anni a Marsiglia nel quarto e quinto decennio del V secolo prima di trasferirsi apparentemente per lungo tempo a Roma a partire dal 440, dove entrò al servizio del papa, fu probabilmente colui che formulò il principio secondo cui i chierici che avessero voluto vivere del patrimonio ecclesiastico avrebbero dovuto prima donare i beni di loro proprietà alla Chiesa, documentando ufficialmente tale atto. Solo allora la Chiesa avrebbe potuto concedere loro l'usufrutto vitalizio di questi beni sotto forma di *beneficium*. Un positivo effetto secondario di questo principio fu che in questo modo veniva offerta ai chierici più agiati una soluzione al dilemma del voto di povertà cristiano. Questo è perlomeno quanto sosteneva a metà dell'VIII secolo Crodegango di Metz († 766), il quale riteneva che Prospero Tirone non fosse l'unico padre della Chiesa ad aver sviluppato delle idee sull'economia ecclesiastica che si ispiravano al diritto romano, secondo cui a un chierico non benestante doveva essere concesso in usufrutto uno *stipendium* proveniente dal patrimonio ecclesiastico⁴¹.

³⁹ SALVIANO, *Ad ecclesiam* 1, 26, a cura di G. LAGARRIGUE, *Salvien de Marseille, Oeuvres*, I: *Les lettres, les livres de Timothée à l'église* (Sources chrétiennes, 176), Parigi 1971, p. 156; in merito E. LEVY, *Vom römischen Precarium*, pp. 5 s.; J.-U. KRAUSE, *Spätantike Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches* (Vestigia. Beiträge zur alten Geschichte, 38), Monaco 1987, pp. 258 s.

⁴⁰ Su Prospero Tirone cfr. S. MUHLBERGER, *The Fifth-Century Chroniclers. Prosper, Hydatius and the Gallic Chronicler of 452* (ARCA. Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs, 27), 1990, pp. 48-135.

⁴¹ Julianus POMERIUS [Prosper Tiro], *De vita contemplativa libri tres*, II, 9, 2, in J.P. MIGNE, *Patrologia Latina* 59, coll. 415-520, qui coll. 453 s.: «non ut possessores, sed ut procuratores facultates ecclesiae possidebant ...; ... non eas vindicaverunt in usus suos ut proprias, sed ut commendatas pauperibus diviserunt» (II, 9, 2, col. 454) e «propter stipendium temporale ... non ei praemium reddat hic, sed necessaria praestat ecclesia ...» (II, 10, 2, col. 454). J.-B. PELT (ed), *La règle de saint Chrodegang. Études sur la cathédrale de Metz III*, I: *La liturgie*, Metz 1937, c. 31, p. 24 = J. BERTRAM (ed), *The Chrodegang Rules. The Rules for the Common Life of the Secular Clergy from the Eighth and Ninth Centuries. Critical Texts with Translations and Commentary*, Aldershot et al. 2005, p. 47: «ita tamen ut ipsi clerici, dum adventent, si ita placuerit, res suas usufructuario ordine per beneficium ecclesie habeant». Il primo a parlare della forma della *precaria* è Crodegango di Metz.

Crodegango si servì di questo stesso sistema intorno al 755 per l'istituzione e l'organizzazione economica di una comunità di canonici presso la sua cattedrale a Metz. Per Crodegango il legame con la *precaria*, come si chiamava nella Francia carolingia il contratto di concessione, era un fatto naturale. Il chierico del duomo avrebbe dovuto donare la sua proprietà alla chiesa vescovile, per poi riceverla nuovamente dal vescovo sotto forma di precaria come condizione per l'usufrutto vitalizio. Il possesso precario implicava che il chierico disponesse esclusivamente dei profitti della proprietà reale e non era autorizzato a venderla, a scambiarla o a diminuirne la sostanza. Inoltre, come era d'uso nelle formule di pertinenza dei documenti, venivano definiti proprietà fondiari i terreni arativi, i vigneti, i boschi, i prati, le abitazioni, i fabbricati rurali, i *mancipia* e i contadini⁴². La proprietà diviene quindi un possesso in usufrutto. La precaria modificava i diritti di proprietà, giacché erano proibite la vendita e lo scambio dei beni o la diminuzione della loro sostanza; ciò tuttavia inizialmente non cambiò quasi nulla nell'effettivo rapporto del canonico con il suo possesso. Egli poteva infatti provvedere alle proprie necessità per tutta la vita sfruttando i profitti della proprietà terriera e fare donazioni a suo piacimento, sebbene Crodegango consigliasse di utilizzare tali profitti per fornire sostegno alla comunità dei canonici e ai poveri. Inoltre il canonico poteva anche decidere che alla sua morte fosse disposta in lascito oltre la metà dei profitti del possesso precario, sebbene anche in questo caso Crodegango consigliasse di destinarli a pii scopi, ad esempio per le messe o a favore dei bisognosi. L'altra metà dei profitti sarebbe andata alla comunità dei canonici. In questo modo era possibile aiutare i chierici meno benestanti, dal momento che la Chiesa poteva provvedere alle esigenze primarie della comunità, vitto e abbigliamento, e tutti potevano quindi rispettare il voto di povertà⁴³. Quando

⁴² J.-B. PELT (ed), *La règle de saint Chrodegang*, I, c. 31, p. 25 = J. BERTRAM (ed), *The Chrodegang Rules*, pp. 47 s.: «Et precaria, si ita ei placuerit, exinde ab episcopo accipiat in ea ratione, ut, dum advivet, ipsas res usufructuario ordine habent ... Et ipsi clerici de ipsis rebus quas in precarias habent, neque de terris neque de vineis aut silvis, pratis, domibus, aedificiis, mancipiis, accolabus, vel quibuslibet rebus immobilibus minuandi aut vendendi aut comutandi potestatem non habeant, excepto, ut diximus, de illa fructa vel quod ibidem laborare potuerint, viventes faciant quod voluerint».

⁴³ Cfr. per linee generali F.G. GAST, *Stipendium und Unterhaltsvertrag im fränkisch-kirchlichen Recht*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», 51, 1965, pp. 24-138. Sulla formula *victus et vestitus* cfr. G. JORDAN, *Nichts als Nahrung und Kleidung. Laien und Kleriker als Wohngäste bei den Mönchen von St. Gallen und Redon (8.-9. Jahrhundert)*, (Europa im Mittelalter, 10) Berlin 2007, pp. 78-87.

tra il 782 e il 786 Paolo Diacono (720/730-799 ca.) redasse la vita dei vescovi di Metz, elogiò la regola di Crodegango secondo cui a ciascun chierico del duomo era messo a disposizione il necessario per vivere cosicché, libero dalle preoccupazioni per il sostentamento del corpo, potesse prestare servizio (*militare*) nella Chiesa per Dio, come era suo compito⁴⁴. È possibile che la scelta del verbo *militare* sia stata casuale, ma alla corte imperiale e a Metz esso poteva evocare un'associazione con la vita dei veri combattenti che servivano nell'esercito carolingio e che potevano sostenersi finanziariamente grazie alle precarie.

I contratti di precaria non servivano esclusivamente all'istituzione dei capitoli del duomo, ma svolsero anche un'importante funzione nell'evangelizzazione interna del VII secolo attraverso la fondazione di monasteri. In mancanza di cospicue donazioni alle comunità monastiche, le prime donazioni precarie, dalle quali provenivano tributi per i monaci, assicuravano almeno il necessario per vivere⁴⁵. Per gli oblati la precaria ebbe un ruolo importante addirittura fino al X secolo avanzato⁴⁶, ma soprattutto nella cessione ai monasteri più importanti, o a singole persone, di intere istituzioni monastiche, compresa la proprietà terriera e la chiesa da parte delle famiglie aristocratiche fondatrici o di altri proprietari, la rinuncia alla proprietà era resa meno gravosa dall'ottenimento in concessione precaria dei beni donati. Numerosi sono i casi di questo tipo: la cessione da parte di Irmina, figlia del duca Heden II di Turingia, del proprio monastero di Marienberg, nei pressi di Würzburg, a favore del vescovo locale⁴⁷; nel 685 la donazione da parte del nobile Amalfrido e della moglie Childebertana del monastero di Honnecourt-sur-Escaut, nel distretto di

⁴⁴ Paolo DIACONO, *Liber de episcopis Mettensibus*, ed. G.H. PERTZ (MGH, SS, II), Hannover 1829, p. 268: «normamque eis instituit, qualiter in ecclesia militare deberent; quibus annonas vitaeque subsidia sufficienter largitus est, ut perituris vacare negotiis non indigentes, solummodo officiis excubarent ...».

⁴⁵ Come nel caso delle abbazie di Stablo-Malmedy, cfr. B. KASTEN, *Grundbesitzgeschäfte im Spiegel der kirchlichen Überlieferung: Zu den materiellen Grundlagen der Missionierung im nördlichen Lothringen (bis 900)*, in M. POLFER (ed), *L'évangélisation des régions entre Meuse et Moselle et la fondation de l'abbaye d'Echternach (Ve-IXe siècle)*, (Publications du CLUDEM, 16) Luxembourg 2000, pp. 263-300, qui pp. 282 ss.

⁴⁶ FOLCUINO, *Gesta abbatum s. Bertini Sithiensium*, ed. O. HOLDER-EGGER (MGH, SS, 13), Hannover 1881, c. 109, p. 631: nel 959 un certo Waldo trasferì all'abbazia di San Bertino suo figlio Rikelinus e una chiesa situata nella proprietà da lui ereditata e riebbe la chiesa *per precariam* anche per l'altro figlio.

⁴⁷ *Vita Burchardi*, libro II, c. 4, ed. O. HOLDER-EGGER (MGH, SS, 15/1), Hannover 1887, pp. 28 s.

Cambrai, di cui era badessa la figlia Auriana, a favore dell'abate Bertino di Sithiu⁴⁸; nel 745 la donazione da parte del sacerdote Felix della sua *cella* a Roksem a favore del monastero di Sithiu/San Bertino⁴⁹; nel 765 la concessione *ad personam* da parte del re Pipino della *cella* di San Goar sul Reno a favore dell'abate Assuer di Prüm, a condizione che questi garantisse il diritto di ospitalità al sovrano⁵⁰; nell'anno 807 la cessione da parte dell'imperatore Carlo Magno all'abate Ansegiso di San Wandrille del monastero di Saint-Germer-de Fly nel Beauvaisis in forma di precaria, a condizione che questi lo ricostruisse materialmente e spiritualmente⁵¹; nell'anno 878 la cessione da parte di Carlo III il Grosso alla sua consorte dell'abbazia dei Santi Felice e Regula di Zurigo, precedentemente ottenuto da sua sorella Berta tramite precaria⁵² e infine nell'anno 891 la donazione da parte di re Arnolfo del monastero femminile di Susteren a favore di Siginando come ricompensa per i suoi servigi artistici, con l'autorizzazione ad assegnarlo a sua volta a Prüm⁵³. Molti ancora sono gli esempi di questo tipo.

Sia nella Gallia della tarda antichità sia nella Francia merovingia e carolingia la concessione precaria di proprietà terriere era dunque comunemente in uso, tanto tra i laici quanto tra gli ecclesiastici, presso chiese, monasteri, sovrani, nobili e proprietari terrieri meno agiati. Questa forma di possesso non era tipicamente ecclesiastica, come a volte si ipotizza erroneamente sulla scorta delle fonti scritte⁵⁴. L'unica differenza tra le

⁴⁸ M. GYSSELING - A.C.F. KOCH (edd), *Diplomata Belgica ante annum millesimum centesimum scripta*, I, Bruxelles 1950, pp. 15 s., n. 5. Nella conferma del re Teodorico III del 1° aprile (689), l'intera donazione viene indicata come *beneficium* a favore dell'abate di San Bertino = *Die Urkunden der Merowinger*, ed. T. KÖLZER (MGH, *DD regum Francorum e stirpe Merovingica*), Hannover 2001, 1, n. 130, p. 331, r. 23.

⁴⁹ M. GYSSELING - A.C.F. KOCH (edd), *Diplomata Belgica*, pp. 30 s., n. 15.

⁵⁰ VANDALBERTO DI PRÜM, *Commemoratio quemadmodum et a quo cella sancti Goaris fuerit monasterio Prumiae sociata*, ed. O. HOLDER-EGGER (MGH, *SS*, 15/1), Hannover 1887, p. 372.

⁵¹ F. LOHIER - J. LAPORTE (edd), *Gesta sanctorum patrum Fontanellensium coenobii*, Rouen 1936, p. 93.

⁵² *D Karl III. der Dicke Nr. 7*, ed. P. KEHR (MGH, *DD Karol.*, II), Berlin 1936, p. 11.

⁵³ *D Arnolf 85*, ed. P. KEHR (MGH, *DD Karol.* III), Berlin 1955, pp. 126 s.

⁵⁴ Cfr. anche E. MAGNOU-NORTIER, *La féodalité en crise. Propos sur «Fiefs and Vassals» de Susan Reynolds*, in «Revue Historique», 600, 1996, pp. 253-348, qui p. 295. I carolingi concedevano beni fiscali *per precariam* agli uomini liberi (*liberi homines*), i quali dovevano pagare un censo; cfr. in merito E. MÜLLER-MERTENS, *Karl der Große, Ludwig*

precarie in uso fra i laici e quelle in uso nelle chiese è che le chiese non potevano concedere la terra se questa non era stata precedentemente donata loro⁵⁵, una caratteristica che viene fatta risalire alla legislazione imperiale del 470⁵⁶.

Diversamente l'unico requisito comune a tutti i casi era che le istituzioni o i soggetti coinvolti appartenessero al ceto dei proprietari terrieri. Sia che si trattasse di un rapporto tra patrono e cliente tipico dell'epoca romana oppure di un rapporto gentilizio di fedeltà tra il signore e il suo seguito oppure di un rapporto tra *senior* e *fidelis* tipico dell'età franco-carolingia, in tutti i contesti di potere, e naturalmente anche in quelli caratterizzati in senso più spiccatamente economico, si facevano donazioni di terre a determinate condizioni, dalle quali venivano instaurati dei rapporti di concessione. I clienti donavano la propria terra ad un patrono, il quale poi ne accordava il possesso come bene in concessione sotto forma di usufrutto, di precaria o in locazione⁵⁷. I sovrani merovingi donavano la terra a diverso titolo. Spesso trasferivano agli uomini del proprio seguito, *fideles* e *leudes*, solo un diritto provvisorio a tempo determinato sul bene donato, circostanza che rendeva impossibile l'ereditarietà o l'alienazione di tale bene. Tuttavia alla morte del beneficiario il sovrano era libero di concedere il possesso della terra ai suoi eredi⁵⁸. L'eventuale conferma inoltre di una tale concessione da parte del successore del sovrano, aveva ben poco a che fare con strutture giuridiche relative alla persona fisica, bensì con un atto giuridico di consuetudine, praticato già dagli imperatori

der Fromme und die Freien. Wer waren die liberi homines der karolingischen Kapitularien (742/43-832)? Ein Beitrag zur Sozialgeschichte und Sozialpolitik des Frankenreichs (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, 10), Berlin 1963, p. 76. Prima dell'anno 876 il conte di Borgogna Heccard aveva concesso *per precariam* alla regina Teutberga, consorte ripudiata di Lotario II di Lotaringia (Lorena), uno dei suoi allodi; M. PROU - A. VIDIER (edd), *Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire 1* (Documents publiés par la Société Historique et Archéologique de Gâtinais, V), Paris - Orléans 1900, n. 25, p. 63.

⁵⁵ Cfr. ad esempio *Lex Alamannorum*, ed. K. LEHMANN (MGH, *Leges nat. Germ.*, 5/1), Hannover 1888, tit. 2, pp. 65-67.

⁵⁶ Cfr. H. VOLTELINI, *Prekarie und Benefizium*, p. 271; J.-U. KRAUSE, *Spätantike Patronatsformen*, p. 262.

⁵⁷ J.-U. KRAUSE, *Spätantike Patronatsformen*, pp. 254-263.

⁵⁸ F. DORN, *Die Landschenkungen der fränkischen Könige. Rechtsinhalt und Geltungsdauer* (Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. Neue Folge, 60), Paderborn 1991, pp. 94 ss.

della tarda età antica⁵⁹. È già stato ipotizzato che nei numerosi casi di confisca di beni a persone di dubbia fedeltà, menzionati regolarmente da Gregorio di Tours, non si trattasse di beni di proprietà della persona, ma di concessioni precarie in usufrutto vitalizio che il re merovingio aveva fatto al suo *fidelis*⁶⁰. In questo modo era naturalmente possibile anche creare dei legami sociali verticali⁶¹ e quindi di lealtà⁶² in contesti signorili. Sin dall'inizio figuravano tra i tipi di patronato non solo l'assegnazione di terre, ma anche la promozione all'interno di uffici⁶³. La concessione di un singolo diritto venne inteso ben presto come attribuzione di un *beneficium*, oltre che come la facoltà di svolgere funzioni pubbliche. Un diploma di Teodorico III del 682 indica con il termine *beneficium*⁶⁴ il diritto concesso all'abate Bertino di Sithiu/San Bertino di acquistare parti del *fiscus* di Attin.

In Salviano di Marsiglia compare, forse non per la prima volta, il nesso tra concessione precaria e *beneficium*, che sarebbe poi divenuto tanto comune in epoca carolingia. In Crodegango da Metz la *precaria ab episcopo* viene pienamente equiparata al concetto *per beneficium ecclesie*. Salviano intendeva un'opera di bene, Crodegango una concessione terriera come indicata nei documenti della sua epoca relativi alle precarie. Nei secoli VIII e IX questi documenti contengono quasi esclusivamente il termine *beneficium*, che in questo periodo indicava chiaramente la concessione di terre⁶⁵, tanto che la procedura della concessione precaria poteva anche

⁵⁹ S. ESDERS, *Römische Rechtstradition und merowingisches Königtum. Zum Rechtscharakter politischer Herrschaft in Burgund im 6. und 7. Jahrhundert* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 134), Göttingen 1997, pp. 246 s.

⁶⁰ Sulle donazioni in epoca merovingia cfr., infine, S. ESDERS, *Römische Rechtstradition*, pp. 243-252.

⁶¹ Cfr. V. EPP, *Amicitia. Zur Geschichte personaler, sozialer, politischer und geistlicher Beziehungen im frühen Mittelalter* (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 44), Stuttgart, 1999, p. 135.

⁶² S. ESDERS, *Römische Rechtstradition*, pp. 369 s.

⁶³ J.-U. KRAUSE, *Spätantike Patronatsformen*, pp. 50 ss.; V. EPP, *Amicitia*, pp. 160 ss.

⁶⁴ M. GYSSELING - A.C.F. KOCH (edd), *Diplomata Belgica*, n. 4, p. 14 = D Theuderich III. n. 127 del 23 ottobre (684), *Die Urkunden der Merowinger*, ed. T. KÖLZER (MGH, *DD Diplomata regum Francorum e stirpe Merovingica*), Hannover 2001, parte 1, p. 323 r. 27. Ulteriori attestazioni dell'uso del termine beneficio per indicare la concessione di un diritto in H. VOLTELINI, *Prekarie und Benefizium*, pp. 287 s.

⁶⁵ Cfr. B. KASTEN, *Beneficium*, pp. 253 s.

essere indicata semplicemente con il verbo *beneficiare*⁶⁶. Tradurre *beneficium* sempre con «feudo» è quindi senza dubbio fuorviante, perché è molto più probabile che si trattasse di una precaria. La raccolta di regesti compilata da Böhmer, Mühlbacher e Brühl parla essenzialmente di «feudo» laddove il testo latino parla di *beneficium* ed ha quindi influenzato l'interpretazione di molte generazioni di ricercatori circa l'ovvia esistenza del feudalesimo nei secoli VIII e IX, che è invece difficilmente documentabile⁶⁷.

Non senza motivo le *precaria verbo regis data*, con le quali i primi sovrani carolingi ampliarono in maniera tanto determinante le fila dei propri sostenitori, impiegavano la forma comunemente in uso della concessione di terra e suolo. In questo modo l'idea di *beneficium* veicolata dalla precaria fu indebitamente ampliata e modificata. Secondo la definizione di feudalesimo di Mitteis, il *beneficium* della *precaria verbo regis* non è presente in un contesto di diritti feudali, perché il signore del beneficio non è al contempo il signore del vassallo. Dal punto di vista del beneficiario, tuttavia, nella *precaria verbo regis* era il sovrano a concedere il *beneficium*, mentre il vero concedente, solitamente un monastero o la chiesa, passava solo in secondo piano come signore del beneficio⁶⁸. Nel formulario del IX secolo del monastero alsaziano di Murbach, sono contenuti due documenti relativi a un contenzioso tra l'abate e un conte avvenuto tra il 774 e il 789, i quali illustrano con auspicabile chiarezza quanto appena esposto. Al monastero erano stati donati dei beni da Carlo Magno, da suo padre Pipino e da suo nonno Carlo Martello. L'abate Amico si lamentava presso Carlo Magno perché un conte avrebbe saccheggiato

⁶⁶ Cfr. ad esempio il testamento del vescovo Remigio di Strasburgo del 778, in A. KOCHER (ed), *Solothurner Urkundenbuch 1*, Solothurn 1952, n. 2, pp. 3-7, qui p. 5: «per precariam beneficiavi»; H. WARTMANN (ed), *Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen 1*, Frankfurt a.M. 1863, n. 17, pp. 20 s.: «michi usum beneficierem», n. 338, p. 312; A. D'HERBOMEZ (ed), *Cartulaire de l'abbaye de Gorze* (Mettensia, 2), Paris 1898, nn. 22, 30, 38, 39, 44, 51, 52, 56, 58, 71.

⁶⁷ J.F. BÖHMER, *Regesta Imperii, I: Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern*, nuova versione a cura di E. MÜHLBACHER - J. LECHNER - C. BRÜHL - H.H. KAMINSKY, Hildesheim 1966; in merito già S. REYNOLDS, *Feudi e vassalli*, p. 93.

⁶⁸ Non furono tuttavia i carolingi a inventare questo sistema, praticato già nel VII secolo dal maestro di palazzo Ebroino; cfr. É. LESNE, *Histoire de la propriété en France II, 1* (Mémoires et travaux des facultés catholiques de Lille, 19), Lille 1922, pp. 27 ss., qui pp. 40-48, 270-292, illustrazione dello sviluppo della *precaria verbo regis*. Cfr. in termini generali É. LESNE, *Diverses acceptions du terme «beneficium» du VIIIe au XIe siècle*, in «Revue Historique de droit Français et étranger», 3, 1924, 4, pp. 5-66.

il monastero⁶⁹; i beni sarebbero stati sottratti durante una *turbatio* tra Alemanni e Alsaziani e i *mancipia* sarebbero fuggiti dichiarandosi liberi. Il conte e altri *homines* si sarebbero appellati al fatto che la terra e gli uomini appartenevano loro in virtù di un *beneficium* di Carlo Magno⁷⁰.

Sulla scorta di più casi paralleli si ricostruisce dunque come segue il possibile svolgimento dei fatti: il sovrano aveva chiesto a un monastero la concessione dei beni che quest'ultimo aveva ricevuto in donazione dai suoi predecessori. Come documentato, questa pratica non era fuori dal comune, giacché rifletteva le consuetudini della concessione precaria. L'istituzione che aveva ricevuto la donazione non poteva rifiutare una tale richiesta, perché il donatore o i suoi eredi avevano un diritto alla restituzione *una tantum* in usufrutto dell'oggetto donato⁷¹. Tra la donazione e la richiesta di concessione dei beni precedentemente assegnati poteva trascorrere però un lungo lasso di tempo. È questo il caso di Ludovico il Germanico, che chiese al monastero di Sant'Emmerano presso Ratisbona di concedergli *per beneficium* i beni che suo nonno Carlo Magno aveva donato al monastero⁷². Nel caso di Murbach l'imperatore aveva tuttavia concesso i beni al conte affinché questi li impiegasse per reprimere i tumulti scoppiati nella regione. Si trattava probabilmente della rivolta del duca Teodbaldo, cacciato dall'Alemannia, rivolta combattuta insieme ai Varaschi insediatisi nel distretto di Varais presso Besançon e insieme ai Bavaresi e ai Sassoni contro i maestri di palazzo Carlomanno e Pipino, e combattuta in Alsazia nel 741⁷³. Il conte incaricato di soffocare

⁶⁹ *Formulae Morbacenses* Nr. 4, ed. K. ZEUMER (MGH, *Formulae merowingici et Karolini aevi*), Hannover 1886, pp. 330 s. Sulla datazione cfr. A. BRUCKNER (ed), *Regesta Alsatiae aevi merowingici et Karolini*, I: (496-918), Straßburg - Zurich 1949, nn. 333 s., pp. 209 s. Sull'importanza politica cfr. M. BORGOLTE, *Geschichte der Grafschaften Alemanniens in fränkischer Zeit* (Vorträge und Forschungen, numero speciale, 31), Sigmaringen 1984, pp. 111-121.

⁷⁰ *Formulae Morbacenses*, n. 5, p. 331.

⁷¹ Documenti tratti da B. KASTEN, *Beneficium*, p. 254, nota 47.

⁷² *D Ludwig der Deutsche*, Nr. 37, ed. P. KEHR (MGH, *DD Karol. I*), Berlin 1956, pp. 47-49, del 28 luglio 844, qui p. 48, r. 43, anche rr. 35 s.: «Baturicus episcopus, rector ipsius monasterii, ... nobis beneficiavit».

⁷³ In merito all'evento cfr. J. JARNUT, *Alemannien zur Zeit der Doppelherrschaft der Hausmeier Karlmann und Pippin*, in R. SCHIEFFER (ed), *Referate beim Wissenschaftlichen Colloquium zum 75. Geburtstag von Eugen Ewig am 28. Mai 1988* (Beihefte der Francia, 22), Sigmaringen 1990, pp. 57-66, qui pp. 59 s.; sulla localizzazione delle rivolte nei Vosgi cfr. D. GEUENICH, «... noluerunt obtemperare ducibus Francorum.» *Zur bayerisch-alemannischen Opposition gegen die karolingischen Hausmeier*, in M. BECHER - J. JARNUT

la rivolta intese la cessione dei beni, grazie ai quali poté adempiere ai propri incarichi militari, come ricompensa del sovrano per il suo fedele servizio, non come *beneficium* da parte del titolare del monastero. Il conte trattenne questi beni anche dopo aver portato a termine il suo incarico. Sin dai tempi di re Pipino la legislazione carolingia disponeva che, in caso di benefici basati su una *precaria verbo regis*, l'effettivo concedente del bene ricevesse la doppia decima a titolo di indennizzo⁷⁴. A quanto pare Murbach non aveva ricevuto né la doppia decima né il normale censo e, allorché i *mancipia* avevano tentato di liberarsi dalla servitù, il monastero si allarmò perché rischiava di perdere per sempre titoli di possesso di grande valore.

I timori del monastero di Murbach erano fondati. È infatti possibile seguire per molte generazioni la sorte di alcuni di questi beni, a volte di notevoli dimensioni, affidati ai *fideles* dei carolingi. La *villa* Neuilly-Saint-Front nell'Ourceois, donata da Carlomanno (768-771) a Saint Remi di Reims perché ospitasse la sua tomba, fu concessa *in beneficio* dall'imperatore Carlo Magno al sassone Anscher durante la vacanza della sedia episcopale dopo la morte dell'arcivescovo Tilpin (794). Per tutta la vita Anscher versò la doppia decima a Saint Remi, ma dopo che l'imperatore Ludovico il Pio ebbe attribuito in beneficio la *villicatio* al conte Donato, ebbe inizio la sistematica sottrazione di parti consistenti del fondo in affitto. Solo nell'anno 874 furono riconosciute legalmente alla chiesa anche quelle parti della proprietà fondiaria che nel frattempo erano state a lungo considerate bene fiscale⁷⁵.

Analogo fu il caso del patrimonio ecclesiastico di Bourges. Tra l'866 e l'875 il vescovo Vulfad di Bourges intentò causa al conte di Borgogna

(edd), *Der Dynastiewechsel von 751. Vorgeschichte, Legitimationsstrategien und Erinnerung*, Scriptorium 2004, pp. 129-143, qui pp. 139 ss.; cfr. inoltre M. DIESENBERGER, *Dissidente Stimmen zum Sturz Tassilo III*, in R. CORRADINI - R. MEENS - C. PÖSSEL - P. SHAW (edd), *Texts and Identities in the Early Middle Ages* (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Kl., Denkschriften, 344 = Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 12), Wien 2006, pp. 105-120, qui p. 106.

⁷⁴ Il cosiddetto *Capitulare Haristallense von 779 März*, ed. A. BORETIUS (MGH, *Capitularia regum Francorum*), I, Hannover 1883, n. 20, c. 13, p. 50. In merito cfr. infine H.J. HUMMER (ed), *Politics and Power in Early Medieval Europe. Alsace and the Frankish Realm, 600-1000* (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, Forth Series), Cambridge MA 2005, pp. 80 ss.

⁷⁵ Incmaro di Reims, *De villa Noviliaco*, H. MORDEK (ed), *Ein exemplarischer Rechtsstreit: Hinkmar von Reims und das Landgut Neuilly-Saint-Front*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», 114, 1997, pp. 86-112.

Heccard per la *villa* Perrecy-les-Forges, una proprietà di circa 47.000 ettari situata nel triangolo formato dalle contee di Autun, Chalon-sur-Saône e Mâcon e su cui all'epoca il conte deteneva il diritto di proprietà. Originariamente la *villa* era appartenuta però all'arcivescovado di Bourges e sembra che durante la spartizione dei patrimoni ecclesiastici ad opera di Pipino, la cosiddetta secolarizzazione, fosse stata assegnata alla linea collaterale carolingia da cui discendeva Heccard. Nella seconda metà dell'VIII secolo era stato stipulato un contratto di precaria che impegnava il predecessore di Heccard al pagamento di un censo annuo di tre libbre alla chiesa di Bourges. Nei primi trent'anni del IX secolo questa grande azienda curtense era stata tuttavia considerata un bene fiscale regio, concesso prima *in beneficio*⁷⁶ e poi come allodio nell'839⁷⁷.

Proprio come la concessione precaria, la pratica della concessione imperiale di beni era indicata con il verbo *beneficiare*, che aveva anche lo stesso significato ovvero una concessione di terra data in usufrutto⁷⁸. Nulla indica che Heccard e i suoi predecessori fossero divenuti vassalli dei loro parenti di discendenza regia in virtù di questa concessione. Se si ipotizzasse una tale circostanza solo sulla base dell'utilizzo di questo verbo, si dovrebbe supporre che i sovrani carolingi fossero vassalli dei monasteri dai quali ottenevano in concessione dei benefici. Nell'anno 844 il superiore del monastero di Sant'Emmerano *beneficiavit* re Ludovico il Germanico, allorché gli assegnò terra e suolo *per beneficium*⁷⁹. Nessuno potrebbe supporre che il re fosse divenuto un vassallo di Sant'Emmerano.

In molti casi *beneficiare* non va quindi tradotto con «infeudare», bensì con «dare in concessione», «dare in usufrutto». La distinzione compiuta dalla ricerca del passato tra feudo vassallatico e feudo non vassallatico

⁷⁶ M. PROU - A. VIDIER (edd), *Recueil des chartes*, nn. 10-12, 16, 17, pp. 25-29, 36-38.

⁷⁷ In merito a Perrecy-les-Forges cfr. B. KASTEN, *Erbrechtliche Verfügungen des 8. und 9. Jahrhunderts*. Inoltre un articolo sull'organizzazione e sulla documentazione scritta nell'amministrazione delle signorie fondiarie dei nobili sulla base dell'esempio del conte Heccard di Borgogna si trova in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», 107, 1990, pp. 236-338, qui pp. 318 ss. Su un altro caso analogo cfr. G. TESSIER (ed), *Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France (Chartes et diplômes)*, Paris 1952, II, n. 427 del 7 maggio 877, pp. 454 s.

⁷⁸ M. PROU - A. VIDIER, *Recueil des chartes*, n. 13, p. 30: «... illas res quae sunt in pago Augustidunense, in villa Balgiaco, quem Karolus Hildebranno beneficiaverat de villa Patriciaco ...». Altri esempi di questo tipo si trovano in Linguadoca.

⁷⁹ *D Ludwig der Deutsche*, Nr. 37.

non dipende dalle differenze insite nella qualità giuridica del bene dato in concessione, ma solo ed esclusivamente dallo status della persona che otteneva la concessione. Di conseguenza è stato ipotizzato che se questa persona era un vassallo, la concessione fosse di tipo vassallatico, ovvero che il contesto fosse quello proprio del diritto feudale. Tuttavia come esistevano già benefici senza vassallaggio fino all'XI secolo e probabilmente ancora nel XII, c'erano anche vassalli il cui beneficio non era un «feudo», bensì una precaria⁸⁰ e ciò deve quindi esortare alla prudenza nell'ipotizzare che ogni beneficio fosse «feudo».

La distinzione tra concessione vassallatica e concessione non vassallatica non è tuttavia una costruzione teorica degli studiosi, giacché esistevano due tipi di concessione indicate con il termine *beneficium*: la *precaria verbo regis*, per la quale era previsto il pagamento della doppia decima, e la precaria comune, per la quale veniva versato un modesto censo annuo.

Nel 751, subito dopo l'incoronazione di Pipino, venne anzitutto legalizzata la separazione dei beni vescovili da quelli comitali⁸¹ e quindi riconosciuta legalmente dal suo successore nel 799 la concessione fondiaria che poggiava sulla *precaria verbo regis*⁸². Poiché era irrealistico che l'applicazione degli accordi scritti (*descriptio*) necessari per la spartizione del patrimonio ecclesiastico tra vescovo e conte, il versamento della doppia decima e la fissazione per iscritto della concessione beneficiaria avvenissero su ordine del re, le chiese e i monasteri si adoperarono di propria iniziativa ad

⁸⁰ C. WAMPACH, *Geschichte der Grundherrschaft Echternach im Frühmittelalter*, II/2: *Quellenband*, Luxembourg 1930, n. 111, p. 179; H. BEYER (ed), *Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die Preussischen Regierungsbezirke Coblenz und Trier bildenden Territorien*, I, Koblenz 1860, n. 158, pp. 221 s., del (915-923): «qualiter annuente domno Rotgero prestantissimo archiepiscopo [sc. di Treviri] Uolmarus uasallus illius quendam locum pro facienda municuicula iure precario adquisiuit» (p. 221); «... ut utrumque videlicet datum et acceptum idem Uolmarus et coniunx eius Richildis et unus eorum filius quem ipsi ad hoc eligere uoluerint cunctis diebus uite illorum sub pretextu precario cum omni securitate habeant» (p. 222); «Ut autem huius precarie conditio firma et stabilis permaneat ...» (p. 222). A. D'HERBOMEZ (ed), *Cartulaire de Gorze*, n. 52 del 26 marzo 849, pp. 92 ss. In tutti i casi i vassalli avevano precedentemente fatto una donazione di terre a favore della rispettiva chiesa. Molti altri sono gli esempi di questo tipo.

⁸¹ *Annales Alamannici zu 751*, a cura di W. LENDI, *Untersuchungen zur frühalemannischen Annalistik. Die Murbacher Annalen. Mit Edition* (Scriinium Friburgense, 1), Freiburg im Üchtland 1971, p. 152: «res ecclesiarum discriptas atque divisas».

⁸² *Capitulare Haristallense von März 779*, c. 13: «et discretio inter precarias de verbo nostro factas et inter eas quae spontanea voluntate de ipsis rebus ecclesiarum faciunt».

elencare separatamente benefici e precarie⁸³ e a intentare cause per la restituzione del patrimonio ecclesiastico. Anche nei contratti di concessione intorno alla metà del IX secolo si trovano formule differenti per la concessione beneficiaria e per quella precaria⁸⁴. Un monastero come signore fondiario fece scrivere per sicurezza nel contratto di precaria che il *beneficium* in oggetto era una concessione *vinculum precarie* e che, se il precarista⁸⁵ avesse rivendicato il bene come sua proprietà o avesse tentato di sottrarlo, avrebbe perso il bene ottenuto in concessione⁸⁶. A quanto risulta, Carlo il Calvo fu l'ultimo sovrano che tentò di imporre l'annotazione dei benefici: i conti avrebbero dovuto indicare i benefici dei vassalli e ai vassalli i benefici dei conti e annotare in appositi registri ogni singolo manso insieme all'indicazione del possessore⁸⁷. Escludendo la possibilità che le due parti registrassero ognuna i propri beni, si voleva probabilmente creare un sistema di controllo reciproco. Stando ai capitolari erano necessari quattro mansi per equipaggiare un soldato

⁸³ Ad esempio il monastero di Weißenburg in Alsazia, proprio nei primi 30 anni del IX secolo (cosiddetto *Brevium Exempla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales*, ed. A. BORETIUS [MGH, *Capit.* 1], n. 128, cc. 10-15 *precaria* e cc. 17-22 *beneficia*, pp. 252 s.) e il monastero di Bobbio ancora alla fine del X secolo (M. NOBILI, *Vassalli su terra monastica fra re e «principi»: Il caso di Bobbio (seconda metà del sec. X-inizi del sec. XI)*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles). Bilan et perspectives de recherches* (Collection de l'École Française de Rome, 44), Roma 1980, pp. 299-309; C. VIOLANTE, *Bénéfices vassaliques et livelli dans le cours de l'évolution féodale*, in *Histoire et société. Mélanges offerts à Georges Duby, II: Le tenancier, le fidèle et le citoyen*, Aix-en-Provence 1992, pp. 123-134, qui pp. 125 s.; L. FELLER, *Éléments de la problématique du fief en Italie*, in N. FRYDE - P. MONNET - O.G. OEXLE (edd), *Die Gegenwart des Feudalismus*, pp. 153-174, qui pp. 163 s.

⁸⁴ H. BEYER, *Urkundenbuch zur Geschichte*, n. 105 (prestaria del monastero di Prüm per Hiedilda), p. 110 dell'anno 866: «ut nullus prelatus licentiam habeat cuiquam ipsas res beneficiare uel commutare aut in prestartiam tribuere».

⁸⁵ Nella documentazione, ad esempio di St. Vanne a Verdun e a Gorze nei pressi di Metz compaiono i termini *precarator* o *precatrrix*, da cui l'uso invalso tra gli studiosi del termine «precarista».

⁸⁶ H. BLOCH (ed), *Die älteren Urkunden des Klosters S. Vanne zu Verdun*, in «Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde», 10, 1898, pp. 338-449, qui p. 379, n. 2 del 1° luglio 771: «et vos mihi pro beneficio vestro sancto Vitono habere promisistis; ideo et ego spondeo pro huius vinculo precarie, ut annis singulis in censu ... faciam dare ... aut si ipsas res meum proprium esse dixerit aut alienare voluerit, potestas vestra sit successorumque vestrorum me exinde foras mittere et cum emelioratione res vestras recipere».

⁸⁷ P. LAUER (ed), *Recueil des actes*, Paris 1940, II, n. 318, p. 200.

a cavallo con una corazza. La registrazione dei benefici rientrava quindi sicuramente nel contesto militare delle battaglie per difendersi dai Vichinghi. Dal beneficio della *precaria verbo regis* non derivava tuttavia un diritto feudale specifico. Secondo una panoramica da me effettuata, nei comuni contratti di *precaria* si trova esclusivamente lo *ius beneficium* o *ius beneficium*, una legge che disciplinava l'irregolare o mancato pagamento del censo⁸⁸. Poiché questa legge era comunemente in uso, in alcuni contratti si indicava semplicemente che in caso di ritardo nel pagamento del censo il precarista avrebbe dovuto agire secondo *lex* oppure comportarsi *cum lege*⁸⁹. La legge tutelava il precarista, il quale in caso di ritardo nel pagamento non poteva semplicemente essere cacciato, ma doveva ottenere la possibilità di pagare in un secondo momento⁹⁰. Per questo poteva sembrare un *beneficium* nel senso di un'agevolazione giuridica⁹¹. Questa *lex* viene talora chiamata *precaria lex*⁹² o *ius presta-*

⁸⁸ La migliore e più completa descrizione del censo precario viene fornita da H.J. HUMMER (ed), *Politics and Power*, pp. 76-129. Solo l'effetto iniziale del cosiddetto Capitolare di Herstal del 779 mi sembra essere stato sopravvalutato.

⁸⁹ H. BLOCH (ed), *Die älteren Urkunden*, p. 379 n. 2 del 1° luglio 771: «Quod si non fecero aut si de ipso censu negligens fuero, sicut lex est, de hoc faciam et ipsam res habeam»; *ibidem*, p. 387, n. 7 del 16 agosto (911-923): «et si de ipso censu negligentes aut tardi ad reddendum apparuerimus, qualiter lex docet, emendare studebimus».

⁹⁰ Nel documento sopra citato di Prüm dell'anno 866 (cfr. *supra*, nota 84) si legge a p. 110: «quod si de hoc censu tarda aut negligens apparueris legis compositionem exinde facias ut ipsas res minime perdas». K. GLÖCKNER - A. DOLL (edd), *Traditiones Wizenburgenses – Die Urkunden des Klosters Weißenburg 661-864*, Darmstadt 1979, n. 255 dell'11 aprile 801, p. 495: «et si inde negligens aut tardus aparuero, de lege mea conpono et sic habea[m] usque ad fine uite mee». A. D'HERBOMEZ (ed), *Cartulaire de Gorze*, n. 63 dell'anno (864?): «nam de ipso censu, si tardus aut negligens apparuerit, cum lege restituat et ipsam precariam non perdat»; *ibidem*, n. 69 dell'anno 874 o 884, p. 127: «si vero de ipso censu tardi aut negligentes apparuerint, cum legis beneficio hoc restituant et ipsam precariam minime perdant». Sulla datazione all'anno 884 cfr. P. MARICHAL, *Remarques chronologiques et topographiques sur le Cartulaire de Gorze (Mettensia 3)*, Paris 1902, pp. 25 ss.; R.H. BAUTIER (ed), *Les origines de l'abbaye de Bouxières-aux-Dames au diocèse de Toul. Reconstitution du chartrier et édition critique des chartes antérieures à 1200* (Recueil des documents sur l'histoire de Lorraine, 27), Nancy 1987, n. 2 del 19 settembre 923, p. 66: «et si de ipso censu tardi aut negligentes aparuerint, cum legis sanctione illud restituant, sed eorum precariam minime perdant».

⁹¹ H. BEYER (ed), *Urkundenbuch zur Geschichte*, n. 14 del (762-804), p. 18: «Et si de ipso censu negligentes aut tardi apparueritis cum legis beneficio hoc exsoluere faciatis ...». Si vedano anche le note 85 e 98.

⁹² *Ibidem*, n. 170 del 929, p. 234: «qualiter ego Megingaudus cum interuentu et auxilio amicorum meorum quoddam p̄cedum ... in precarium ius mihi ... impetrare studui ...

*rium*⁹³, *ius precarium*⁹⁴ o *mos precarius*⁹⁵, ma nell'VIII e nel IX secolo è designata prevalentemente con il nome *ius beneficiarium* o *beneficii*⁹⁶. Sporadicamente compare anche la doppia dicitura *ius precarii ac beneficii*, che mirava a fare chiarezza nella situazione giuridica secondo il diritto relativo alle precarie⁹⁷. L'*usus beneficii* non è altro che l'*usus fructuarius*⁹⁸.

In riferimento alla legge della concessione potevano intervenire ulteriori accordi contrattuali nel caso di ritardato pagamento, ad esempio quando era ammesso il pagamento in ritardo entro il termine di pagamento dell'anno successivo, ma con un incremento del doppio dell'importo⁹⁹, oppure quando l'arretrato senza maggiorazioni doveva essere riscosso nello stesso anno¹⁰⁰, oppure quando il debito doveva essere riscosso già

Ea scilicet conditione ut eadem possessio mihi quamdiu uiuam uxori quoque meae Bilidrudę et filio meo Godefrido usque ad obitum uitae eorum præcaria lege deseruiat.

⁹³ *D Lothar II. Nr. 26 von 866 Januar 17*, ed. T. SCHIEFFER (MGH, *DD Karol. III*), Berlin - Zurich 1966, p. 428, rr. 5 s.: «ut iam fata Gerildis res, quas contulit, simul et illas, quas ex iure eiusdem monasterii præstario iure adeptas est».

⁹⁴ In merito allo *ius precarium* cfr. H. BEYER (ed), *Urkundenbuch zur Geschichte*, n. 173 del 936 e n. 174 del 938 ca.; R.H. BAUTIER, *Origines de l'abbaye de Bouxières-aux-Dames*, n. 4 del (923-931), p. 69: «Postea vero fuit illorum petitio ... ut de rebus ... iure precario redderimus ...».

⁹⁵ R.H. BAUTIER, *Origines de l'abbaye de Bouxières-aux-Dames*, n. 2 del 19 settembre 923, p. 66: «sub usu fructuario more precario ... valeant habere»; n. 4 del (923-931), p. 69.

⁹⁶ *Ibidem*, n. 1 del 12 febbraio 912, p. 64: «possideant iure siquidem beneficiario et usu fructuario» = P. LAUER (ed), *Recueil des actes*, I, n. 71, p. 161, r. 6; n. 2 del 19 settembre 923, p. 66: «ei beneficii iure donaremus». VANDALBERTO DI PRÜM, *Commemoratio*, p. 372.

⁹⁷ F. LOHIER - R.P.J. LAPORTE (edd), *Gesta sanctorum patrum Fontanellensis coenobii*, Rouen - Paris 1936, pp. 93 s.: «domnus Ansigisus [abate di San Wandrille] Flauiacum coenobium quo sanctus Geremarus corpore requiescit, quod est situm in pago Belloacensi [Saint-Germer-de-Fly in Beauvaisis], a domno rege Karolo in precarium accepit, anno uidelicet incarnationis Domini Christi DCCCVII» (p. 93), «Praeterea dum praedictum Flauiacum iure precarii ac beneficii teneret ...» (p. 94).

⁹⁸ *Urkunde des Klosters Murbach von 735 Juli 24*, a cura di A. BRUCKNER, *Regesta Alsaciae*, n. 125, p. 65: «Ut michi in usum beneficii rem ecclesie vestre ... concedere deberetis ... In ea racione, ut ... ad usum fructuarium ordine tenere debeam ...».

⁹⁹ *Urkunde des Klosters Murbach von 784 März 1*, a cura di A. BRUCKNER, *Regesta Alsaciae*, n. 307, p. 191; ancora più chiaramente nei documenti dell'anno (804-805), *ibidem*, n. 404 dell'anno (804-805), p. 254.

¹⁰⁰ *Ibidem*, n. 346 del (789-791), p. 220.

dopo 40 notti¹⁰¹, oppure quando si doveva minacciare la revoca della precaria in caso di mancato pagamento del censo concordato entro 40 giorni¹⁰², oppure quando, al contrario, era da escludere la perdita del bene in concessione da parte del precarista in caso di mancato pagamento del censo¹⁰³, oppure quando era necessaria la prestazione di una garanzia (*fidem facere*)¹⁰⁴.

Ottenere un bene immobile *iure beneficiario* (*et usufructuario*) non significava quindi riceverlo a titolo di diritto feudale, ma utilizzarlo secondo il diritto di censo¹⁰⁵. È certo dunque che lo *ius beneficiarium* o *beneficium* non può portare al diritto feudale. Al contrario: su pressione della Chiesa la legislazione carolingia tentò di assoggettare al diritto delle concessioni precarie tutti i benefici sui quali doveva gravare la doppia decima. Nei capitolari viene imposto ai titolari di benefici il divieto di danneggiare il bene in concessione sia attivamente attraverso la sua sottrazione, sia passivamente attraverso la mancata cura del bene¹⁰⁶. Questa formulazione si rifaceva a una clausola contrattuale delle precarie che impediva ai precaristi di danneggiare il bene in concessione o di diminuirne la sostanza, e anzi si attendeva che questi apportassero delle migliorie e lo ampliassero. Si citano qui a titolo esemplificativo due documenti: uno del monastero alsaziano di Weißenburg, in cui si legge ad esempio che «licenciam uero non habeat ex rebus suprascriptis aliquid alienare aut uendere, sed potius meliorare et emendare»¹⁰⁷, l'altro del monastero

¹⁰¹ *Ibidem*, n. 339 del (789-790), p. 216.

¹⁰² *Ibidem*, n. 125 del 24 luglio 735, p. 65.

¹⁰³ A. D'HERBOMEZ (ed), *Cartulaire de Gorze*, n. 52 del 26 marzo 849, p. 93.

¹⁰⁴ *Ibidem*, n. 30 del 791, p. 61: «et si de ipso censu tardus aut negligens apparuerit reddendum, cum legis beneficium est, fidem exinde facio ...». Sulla datazione al 791 cfr. P. MARICHAL, *Remarques chronologiques*, p. 24. K. GLÖCKNER - A. DOLL (edd), *Traditiones Wizenburgenses*, n. 264 del 12 luglio 765, p. 507: «Et si de ipso censo negli[gl]ens aut tardus aparuerit, cum fide facta ipso ci[n]so restituam».

¹⁰⁵ G. TESSIER (ed), *Recueil des actes de Charles II le Chauve*, n. 427 del 7 maggio 877, p. 455, rr. 25 s.

¹⁰⁶ *Sogenanntes Capitulare Haristallense von 779 März*, ed. A. BORETIUS (MGH, *Capit. I*), n. 35, c. 49, p. 104: «Ut beneficia domni imperatoris et ecclesiarum considerentur, ne forte aliquis alodem suum restaurans beneficia destruat», *ibidem*, n. 77, c. 4, p. 171: «Ut hi qui beneficium nostrum habent bene illud inmeliorare in omni re studeant ...».

¹⁰⁷ K. GLÖCKNER - A. DOLL (edd), *Traditiones Wizenburgenses*, n. 151 del 23 gennaio 840, p. 354. Sulle migliorie fondiari cfr. B. KASTEN, *Agrarische Innovationen durch Prekarien?*, in B. KASTEN (ed), *Tätigkeitsfelder und Erfahrungshorizonte des ländlichen*

di Gorze in Lotaringia (Lorena), in cui si legge che «et nichil exinde habeant pontificium minuendi, nisi quicquid addere vel augmentare vel emeliorare potuerint»¹⁰⁸. Formule di analogo contenuto si trovano già nelle raccolte della metà dell'VIII secolo¹⁰⁹.

Non rimane che ribadire come lo *ius beneficium* dell'alto medioevo fosse un diritto di concessione e regolasse il mancato pagamento del censo, motivo per cui da esso non può essere derivato alcun collegamento diretto con il diritto feudale. Nel X secolo ebbe tuttavia inizio un processo graduale che si sarebbe protratto fino all'XI ed anche al XII secolo: la distinzione dei contratti di precaria dal concetto di *beneficium*, il che avrebbe impedito in futuro che venisse fatta confusione con la concessione fondiaria, anch'essa definita beneficio, ma che era un'attestazione di benevolenza da parte del sovrano o di altri detentori del potere e per la quale durante l'età carolingia doveva essere pagata la doppia decima se la terra era di proprietà ecclesiastica¹¹⁰. In linea con quanto appena descritto, in questi documenti relativi alle concessioni precarie sembra comparire più spesso a partire dal X secolo lo *ius precarium* che non lo *ius beneficium*. Anche questa circostanza ha portato alla distinzione tra i vari tipi di concessioni beneficarie.

Menschen in der frühmittelalterlichen Grundherrschaft (bis ca. 1000). Festschrift für Dieter Hägermann zum 65. Geburtstag (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte, 184), Stuttgart 2006, pp. 139-154.

¹⁰⁸ A. D'HERBOMEZ (ed), *Cartulaire de Gorze*, n. 69 dell'anno 874 o 884, pp. 126 s.

¹⁰⁹ *Markulfi Formularum lib. II*, ed. K. ZEUMER (MGH, *Formulae*), n. 5, p. 78: «ea scilicet ratione, ut nihil exinde paenetus de qualibet rem alienandi aut minuendi pontificium non habeamus»; *Formulae Turonenses*, *ibidem*, n. 7, p. 139: «Et si fuerit aut ego ipse aut ullus de heredibus meis vel quislibet persona, qui contra hanc praecariam aliquam calumniam vel repetitionem aut contemptum generare presumpserit, illud quod repetit non vindicet, et insuper contra cui litem intulerit solidos 100 componat»; *Formulae Senonenses*, *ibidem*, n. 15, p. 191: «ut ipsas res nec vendere nec donare nec commutare nec per nullis modis nullisque ingenies de ipsa casa Dei abstrahere nec minuire pontificium non habeam»; *ibidem*, n. 32, p. 199: «et aliubi ipsas res alienare pontificium non habeam, et post meum quoque discessum cum rem inmeliorata ad ipso monasterio ... faciant revocare potestatem». In un formulario del IX secolo, le *Formulae Salicae Merkelianae*, che risalgono probabilmente dall'epoca di Ludovico il Pio, si legge nel n. 7, p. 243: «et aliubi nec vendere nec condonare nec alienare nec calumniare nec in naufragium ponere nullum exinde habeam potestatem faciendi, nisi quod legitimus usus pertinet ... Et post nostrum quoque discessum cum rem emeliorata vel superposita ... in vestra valeatis recipere potestatem vel dominationem».

¹¹⁰ B. KASTEN, *Beneficium*, pp. 257 s.

Per il momento sembra dunque imporsi la conclusione che dal punto di vista del beneficio, ovvero dell'aspetto materiale del sistema feudale, la ricerca può fare a meno del termine «feudalesimo» fino al 1100 circa e persino oltre, a meno che non siano le fonti stesse a utilizzare espressamente la denominazione *feudum* con le sue varianti. Se viene invece impiegato il termine *beneficium*, occorre sempre tenere in considerazione che si trattava di una delle due forme di concessione precaria, ovvero la precaria comune o la *precaria verbo regis*, oppure di un'evoluzione della concessione fondiaria (ad esempio enfiteusi, prebenda ecc.).

3. I titolari di alti uffici come vassalli e gli uffici come feudi

In questa sede non è possibile fornire un compendio generale sul vassallaggio e sarebbe anche poco sensato, dato che attualmente la questione del vassallaggio non è controversa. Si deve piuttosto puntare l'attenzione sul quesito se i conti fossero vassalli e i comitati feudi perché ciò rientra tra le questioni nodali della discussione sull'esistenza del sistema feudale come elemento costitutivo del potere già in età carolingia. A questo riguardo sono state frequentemente espresse congetture già prima del riaccendersi del dibattito dal 1990 in poi e non è quindi possibile sintetizzarle tutte in questa sede perché in fondo fin dall'inizio, ossia già nell'ambito della ricerca del XIX secolo, si era notato che i conti carolingi non venivano mai citati come vassalli, bensì sempre come fedeli dell'Impero (*fideles*). Le elaborazioni teoriche su tali fonti hanno portato tuttavia ad esiti diversificati. Susan Reynolds¹¹¹, come già Charles Odegaard¹¹² prima di lei, respinge a buon diritto, a mio parere, l'idea di considerare i conti dei vassalli solamente perché titolari di benefici e chiamati *fideles*. Altrimenti il titolo di una carica più elevata avrebbe potuto mettere in ombra lo status inferiore di vassallo. Al riguardo François Louis Ganshof ritiene «che *fidelis* corrispondesse al concetto superiore di *vassus*»¹¹³ e che i

¹¹¹ S. REYNOLDS, *Feudi e vassalli*, pp. 111 s.; E. PITZ, *Verfassungslehre und Einführung in die deutsche Verfassungsgeschichte des Mittelalters* (Schriften zur Verfassungsgeschichte 75), Berlin 2006, p. 767, concorda con la critica della Reynolds e rimanda ad un'attenzione troppo scarsa da parte degli studiosi d'oggi per una «nomina di diritto amministrativo o di diritto comune» (p. 712) dei conti.

¹¹² C.E. ODEGAARD, *'Vassi' and 'Fideles' in the Carolingian Empire*, New York 1972. Cfr. al riguardo anche W. KIENAST, *Die fränkische Vasallität*, p. 126.

¹¹³ F.L. GANSHOF, *Was ist das Lebenswesen?*, VII, Darmstadt 1989, p. 54. W. KIENAST, *Die fränkische Vasallität*, p. 127.

titolari di uffici di grado elevato potessero essere vassalli e quindi fossero definiti tali. Il suo riscontro documentale per quest'ultima affermazione deriverebbe dal fatto che un conte per adempiere alla sua funzione giurisdizionale avesse nominato un rappresentante per il suo comitato e questi doveva essere il vassallo del conte. Non è tuttavia dimostrato che questo visconte fosse effettivamente vassallo del conte stesso¹¹⁴.

Un fenomeno analogo si presenta per quanto riguarda gli alti dignitari ecclesiastici, fenomeno pure addotto occasionalmente come argomentazione a favore del vassallaggio nel sistema delle cariche, ma che qui può essere citato comunque solo a margine. Il titolare di un alto ufficio ecclesiastico poteva essere diventato *homo regis* prima dell'entrata in carica attraverso la *commendatio* e l'*immixtio manuum*¹¹⁵; dopo l'entrata in carica non veniva però più citato come tale e tanto meno come vassallo. Non vanno considerate per l'incertezza di come sono state tramandate le due fonti documentali a sostegno di figure di abati quali vassalli, ovvero l'abate Adalardo di Corbie come vassallo di Carlo Magno imperatore¹¹⁶ e

¹¹⁴ *Bischof Agobard von Lyon, Brief Nr. 10 an Graf Matfried von Orléans von ca. 818-828*, ed. E. DÜMMLER (MGH *Epistolae*, 5 = *Epistolae Karolini aevi*, 3), Berlin 1898, pp. 201-203. Qui non si parla di *vassus*; Ganshof fa derivare la condizione di vassallo del rappresentante del conte solo dal fatto che il vescovo Agobardo di Lione definisce il conte suo *senior*: «... h^c a me dici non posse adversum comitem nostrum Bertmundum, quippe qui bene satis habeat ordinatum de iusticiis comitatum suum, eo quod talem virum pro se constituerit ad h^c peragenda, qui non solum propter amorem et timorem senioris sui id strenue gerat verum etiam, quod sublimius et laudabilius est, propter amorem Dei et amorem ipsius «quitatis et iustitiae ...». Non si metterebbe quindi fondamentalmente in dubbio che i visconti potessero essere al contempo vassalli del conte, ma l'esempio addotto da Ganshof non attesta in modo sufficientemente affidabile questo fatto, considerato che dipende dall'assunto che un *senior* fosse sempre un signore feudale.

¹¹⁵ *Vita sancti Rimberti*, ed. G.H. PERTZ (MGH, *SS*, 2), Hannover 1829, c. 21, p. 774. W. KIENAST, *Die fränkische Vasallität*, p. 571, interpreta questo passo come testimonianza della condizione di vassallo riferita ai vescovi. Kienast non prende ulteriormente in considerazione la notizia che Rimberto avesse quasi designato il suo successore, lo avesse presentato all'imperatore a corte e che quest'ultimo lo avesse incluso nel novero dei suoi consiglieri dopo che questi si era fatto *homo regis*. Si tratta quindi di una nomina a consigliere che può essere interpretata come fondamentale consenso dell'imperatore ai programmi di Rimberto per la sua successione. I consiglieri potevano di fatto essere al contempo vassalli del sovrano come viene esposto più sotto sulla base di altri esempi.

¹¹⁶ C. MANARESI (ed), *I Placiti del 'Regnum Italiae'* (Fonti per la storia d'Italia, 92), Roma 1955, n. 25, pp. 77 ss. del marzo 812: «vassus domni Caroli imperatoris». Si tratta con tutta probabilità di un lapsus dello scrittore, perché il documento testimonia altrimenti ovunque la corretta denominazione «missus dominicus» per l'abate.

l'abate Salamanno di Pfäfers come vassallo dell'imperatore Ludovico II¹¹⁷. Il numero di casi di alti dignitari vassalli dell'imperatore si riduce così essenzialmente ad uno solo, il duca Tassilone di Baviera. Tassilone fu costretto a diventare vassallo di Carlo Magno nel 787, con l'alternativa dell'esecuzione della pena capitale, e questo perché non era stato possibile indurlo a riconoscerne la sovranità né per parentela né per giuramento di fedeltà ed esercitava invece una politica analoga a quella imperiale. Carlo Magno reclamava tuttavia la Baviera come parte del regno dei Franchi¹¹⁸. Perciò alla sottomissione ottenuta grazie alla superiorità militare era legato il fatto che Tassilone cedette il proprio ambito di potere (*regnum*), da lui interpretato come autoctono, per riceverla nuovamente sotto forma di beneficio dalle mani del sovrano. L'investitura avvenne con la consegna di uno scettro. Il rituale descrive la *commendatio* di Tassilone come *immixtio manuum*. Si trattava di un'umiliazione¹¹⁹ e rappresentò il passo preliminare alla destituzione l'anno successivo di Tassilone, che poi si fece monaco¹²⁰. La chiave di volta fu rappresentata nel 794 dalla

¹¹⁷ *D Ludwig II. Nr. 36 von 861 (862?) März 6*, ed. K. WANNER (MGH, *DD Karol.*, 4), München 1994, pp. 139-142. Il nome dell'abate è scritto su rasura «... mannus dilectus vassus noster». Sono possibili due interpretazioni. Il nome originario di un altro destinatario laico è stato raschiato a favore dell'abate Salamanno oppure l'abate Salamanno era un laico e come tale vassallo dell'imperatore, ma io propenderei con H. ZIELINSKI, *Regesta Imperii III*, 1 (= Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751-918/962), III/1: *Die Regesten des Regnum Italiae und der burgundischen Regna*, Wien - Köln - Weimar 1991, n. 200, p. 85 per la prima soluzione. Resta comunque dubbio se l'abbazia di Pfäfers fosse il vero destinatario del documento (in alternativa: Massino sul Lago Maggiore).

¹¹⁸ *D Karl der Große 162 von 789*, ed. E. MÜHLBACHER (MGH, *DD Karol.*, 1), p. 219: «Igitur quia ducatus Baioarie ex regno nostro Francorum aliquibus temporibus infideliter per malignos homines Odilonem et Tassilonem propinquum nostrum, a nobis subtractus et alienatus fuit, quem nunc moderatore iusticiarum deo nostro adiuvante ad propriam revocavimus dicionem ...».

¹¹⁹ Una tale signoria indiretta e data in concessione venne rifiutata nel 748 come indegna da Grifone, maestro di palazzo di Pipino III, suo fratellastro. Si trattava del beneficio di Le Mans, paragonabile ad un ducato, con 12 contee; fonti documentarie in J.P. BRUNTERC'H, *Le duché du Maine et marche de Bretagne*, in H. ATMSA (ed), *La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de 650 à 850* (Beihefte der Francia, 16/1), Sigmaringen 1989, pp. 29-119, qui pp. 42 s. con nota 75. La rappresentazione e la formulazione degli eventi di Grifone e Tassilone sono più o meno contemporanee.

¹²⁰ Un'ampia esposizione e valutazione delle fonti si trova in M. BECHER, *Eid und Herrschaft. Untersuchungen zum Herrscherethos Karls des Großen* (Vorträge und Forschungen, Sonderband, 39), Sigmaringen 1993, pp. 61-77. Ne accoglie positivamente i risultati H. WOLFRAM, *Salzburg, Bayern, Österreich. Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum*

sua rinuncia, proclamata ancora una volta pubblicamente, a qualunque diritto di possesso anche in nome della sua famiglia¹²¹. Gli rimanevano ancora solo due beni fondiari come benefici¹²², presumibilmente destinati a far fronte al suo sostentamento in monastero.

La rappresentazione dei rapporti tra Tassilone e i re carolingi è impostata nel resoconto secondo l'ottica del vincitore, al punto che non si potrebbe utilizzare questo caso anche già solo per tale motivo come prova ideale della penetrazione dei rapporti di vassallaggio nei più elevati uffici politici. Conferma comunque la concezione politica nella cerchia prossima alla corte intorno al 790 secondo cui i duchi potevano essere fatti vassalli e i ducati potevano essere concessi in beneficio regio. Non si trattava tuttavia di una concezione della signoria generalmente accettata, come dimostrano le cronache su Tassilone di Baviera¹²³.

und die Quellen ihrer Zeit, Wien - München 1995, pp. 338 ss. Le obiezioni di Ph. DEPREUX, *Tassilon III. et le roi des Francs: examen d'une vassalité controversée*, in «Revue Historique», 593, 1995, pp. 23-73 non risultano convincenti perché mi pare troppo pericoloso fondare su quest'unica fonte, proveniente da contesti incerti, la teoria che gli alti uffici imperiali come un ducato fossero feudi. Alla vecchia visione tradizionale aderisce A. KRAH, *Die fränkisch-karolingische Vasallität seit der Eingliederung Bayerns in das Karolingerreich. Überlegungen zur Ausformung der Vasallität bei Walther Kienast*, in «Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte», 56, 1993, pp. 613-634, qui pp. 615-622 su Tassilone. In un contesto di più ampio respiro, lasciando aperta la questione della condizione di vassallo di Tassilone cfr. S. ARLIE, *Narratives of Triumph and Rituals of Submission: Charlemagne's Mastering of Bavaria*, in «Transaction of the Royal Historical Society», 6, 1999, 9, pp. 93-119, qui pp. 107 ss.

¹²¹ *Konzil von Frankfurt 794*, ed. A. WERMINGHOFF (MGH, *Concilia aevi Karolini I*, 1), Hannover - Leipzig 1906, pp. 165 s., c. 3; facsimile in 794. *Karl der Große in Frankfurt am Main – Ein König bei der Arbeit, Ausstellung zum 1200-Jahre Jubiläum der Stadt Frankfurt am Main*, Sigmaringen 1994, pp. 10 s. Sui passaggi di mano dei possessi in Baviera dopo la caduta di Tassilone cfr. ora, anche, S. ESDERS - H. J. MIERAU, *Die bairischen Eliten nach dem Sturz Tassilos III.: Das Beispiel der adeligen Stiftungspraxis in der Diözese Freising*, in F. BOUGARD - L. FELLER - R. LE JAN (edd), *Les élites du haut moyen âge. Crises et renouvellements* (Collection Haut Moyen Âge, 1), Leiden 2006, pp. 283-313.

¹²² *Divisio regnorum von 806 Febr. 6*, ed. A. BORETIUS (MGH, *Capit. 1*), n. 45, c. 2, p. 127: «... et Baiovariam, sicut Tassilo tenuit, excepto duabus villis quarum nomina sunt Ingoldestat et Lutrahahof, quas nos quondam Tassiloni beneficiavimus et pertinent ad pagum qui dicitur Nortgowe ...».

¹²³ Cfr. al riguardo infine M. DIESENBERGER, *Dissidente Stimmen*, pp. 113 ss. Sull'importanza del sistema feudale dell'alto medioevo in Baviera cfr. ora lo studio di R. DEUTINGER, *Beobachtungen zum Lebenswesen im frühmittelalterlichen Bayern*, in «Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte», 70, 2007, pp. 57-83, secondo cui «dall'VIII secolo fino

Heinrich Mitteis ne derivò comunque la teoria secondo cui l'investitura di un ufficio fosse di per sé l'investitura di un diritto per l'esercizio di funzioni pubbliche. Solo sul finire dell'età carolingia tuttavia i titolari di ufficio sarebbero stati al contempo vassalli del re¹²⁴. Ne consegue che per l'argomentazione di Mitteis sarebbe del tutto irrilevante se i conti venissero o meno citati nelle fonti come vassalli. La ricerca contemporanea nell'ambito della storia del diritto non ammette comunque, come sopra illustrato, il legame tra concessione di un ufficio e condizione di vassallo del titolare prima del XII secolo¹²⁵. È ormai obsoleta l'ipotesi di François Louis Ganshof, che si basa sul caso di Tassilone, secondo cui questi nel 757 era vassallo di Pipino, potendo così desumere che dall'età di Carlo Magno la maggior parte dei titolari di uffici fossero anche vassalli¹²⁶.

La concezione, elaborata in ambienti vicini alla corte, secondo cui gli alti detentori di uffici avrebbero avuto uno stato simile a quello dei vassalli si incontra ancora una volta nella cronachistica nel caso del re di Danimarca Arioldo, sebbene formulata in modo meno inequivocabile rispetto alla vicenda della caduta di Tassilone. Cacciato dal Regno e dall'Impero dai figli di Götrik, nell'anno 814 Arioldo si sottomise all'imperatore Ludovico il Pio con l'*immixtio manuum*. Se tale *commendatio* avesse avuto legami con il diritto feudale, Arioldo avrebbe dovuto promettere l'*auxilium* all'imperatore. Fu invece l'imperatore a promettere ad Arioldo proprio tale aiuto; egli ordinò ad Arioldo di andare in Sassonia per attendere là il momento adatto per riconquistare il potere¹²⁷ e incaricò

all'inizio del X la concessione di proprietà fondiarie a vassalli era un fenomeno marginale ed era rimasto un'eccezione anche il legame dell'attribuzione di benefici ad una qualsiasi servizio al di là del pagamento del censo» (p. 82). «... Non è possibile individuare un nesso stretto tra acquisizione in feudo e vassallaggio. In sintesi: nella Baviera dell'alto medioevo vi erano (moltissimi) feudi e (molti meno) vassalli, ma nessun sistema feudale nel senso tradizionale del termine» (p. 83).

¹²⁴ H. MITTEIS, *Lehnrecht und Staatsgewalt*, pp. 198 ss.

¹²⁵ G. DILCHER, *Die Entwicklung*.

¹²⁶ F.L. GANSHOF, *Das Lehnswesen*, p. 40, e, dello stesso autore, *Charlemagne et les institutions de la monarchie franque*, in H. BEUMANN (ed), *Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben*, I: *Persönlichkeit und Geschichte*, Düsseldorf 1965, pp. 349-393, qui pp. 388 ss.

¹²⁷ *Annales regni Francorum zu 814*, ed. G.H. PERTZ (MGH, *SS rer. Germ. i. u. sch.*), Hannover 1895, pp. 169 s.; ASTRONOMUS, *Vita Hludowici imperatoris* c. 24, ed. E. TREMP (MGH, *SS rer. Germ. i. u. sch.*, 64), Hannover 1995, c. 24, p. 356. E. FARAL (ed), E. LE NOIR, *Poème sur Louis le Pieux et épîtres au roi Pépin* (Les classiques de l'histoire de France au Moyen Âge), Paris 1932, p. 188, rr. 2481-2487 colloca l'*immixtio manuum* per

conti Sassoni e sottomessi Abodriti di collaborare per la restituzione del Regno¹²⁸. Il rituale del giuramento di fedeltà mirava quindi piuttosto ad un patto politico che doveva procurare all'imperatore dei Franchi, come contropartita per il suo supporto, una posizione d'egemonia sul regno di Arioldo di Danimarca. In occasione del battesimo di Arioldo, della sua famiglia e di parecchi danesi nell'anno 826 nell'abbazia di Sant'Albano a Magonza, si ricorda come Arioldo avesse ancora necessità del sostegno dei Franchi. L'imperatore gli «diede» (e qui si dice «dare», e non «beneficiare») un intero comitato in Frisia, quello di Rürstringen, dove Arioldo si sarebbe potuto mettere al sicuro se fosse stato nuovamente minacciato di cacciata dalla Danimarca per via della sua conversione¹²⁹. Una preoccupazione ben fondata, come si dimostrò ben presto¹³⁰. Gli eventi al confine settentrionale dell'Impero non consentono affatto di dimostrare che re Arioldo fosse divenuto un vassallo e la Danimarca uno stato-feudo, e nemmeno che Arioldo fosse divenuto un vassallo dell'imperatore dei Franchi per quanto riguarda il comitato di Rürstringen. Mostrano piuttosto ancora una volta che atti di giuramento di fedeltà e alleanze politiche tra partner diseguali sfociavano in rituali che si presentavano simili a rituali vassallatici, ma sotto il profilo giuridico non producevano con tutta probabilità alcun rapporto di vassallaggio.

In un terzo caso la concezione politica della concessione di un ufficio e dello status di vassallo del suo titolare si trova tratteggiata sette anni dopo a proposito dell'abate di Corbie, Pascasio Radberto. Durante la profonda crisi del suo Regno l'imperatore Ludovico il Pio deve aver preteso, confrontandosi con i suoi figli al cosiddetto «Lügenfeld» presso Colmar nell'833, la loro obbedienza e fedeltà, perché erano i suoi figli, gli avevano giurato fedeltà ed erano suoi vassalli¹³¹. Pascasio Radberto appoggiava, assieme al suo sostenitore Wala, il fronte di Lotario I.

il battesimo di Arioldo a Mainz nell'anno 826 e non parla in realtà di status di vassallo, ma di *servitium* del re dei Danesi.

¹²⁸ ASTRONOMUS, *Vita Hludowici imperatoris*, c. 25, pp. 358-360; cfr. *ibidem*, c. 27, p. 370.

¹²⁹ *Ibidem*, c. 40, p. 432: «... dedit ei quendam comitatum in Frisia, cuius vocabulum est Hriustrí, quo se suosque si necessitas exigeret, tuto recipere posset». *Annales regni Francorum zu 826*, p. 170: «In qua provincia unus comitatus, qui Hriustrí vocatur, eidem datus est, ut in eum se cum rebus suis, si necessitas exigeret, recipere potuisset».

¹³⁰ ASTRONOMUS, *Vita Hludowici imperatoris*, c. 42, pp. 446-448.

¹³¹ PASCHASIUS RADBERTUS, *Epitaphium Arsenii*, a cura di E. DÜMMLER, in «Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1899-1900», pp. 1-99, qui pp. 85 s.

La sua rappresentazione degli eventi implica quindi che giustificasse perché Lotario aveva fatto catturare suo padre Ludovico a Colmar, sottraendogli il potere. Nel caso in cui Ludovico a Lügenfeld avesse realmente preteso dai suoi figli un comportamento di tipo vassallatico, li avrebbe sminuiti agli occhi dei propri avversari in modo inammissibile. Si fa qui riferimento alla circostanza che si sarebbe fatto attribuire una grave sconvenienza verbale, un'ultima incredibile provocazione di una lunga serie di decisioni errate e umiliazioni da parte dei figli. Pascasio Radberto cercò di ottenere comprensione per il comportamento dei ribelli, circostanza che non è però una prova dell'esistenza di un rapporto di vassallaggio dei figli dell'imperatore Ludovico il Pio, che erano dotati di *regna*¹³². Al contrario: ancora intorno agli anni 845-850 l'obbedienza di un vassallo era considerata forma minore di fedeltà, di maggior valore rispetto all'obbedienza di un servo non libero che era a servizio per timore di una punizione corporale, ma molto inferiore all'obbedienza di un figlio che si manifestava per amore e non certo perché fosse legato, come un vassallo, da un giuramento¹³³. Quest'obbedienza filiale, volontaria ed incondizionata, era stata infranta dopo l'anno 829 nel rapporto tra Ludovico il Pio e i suoi figli e non si riuscì a ripristinarla attraverso ripetuti giuramenti da parte dei figli del sovrano.

In tutt'altra direzione punta il racconto di Notker il Balbuziente, risalente a poco prima dell'anno 900, che viene spesso addotto come prova per la presunta condizione di vassallo dei figli del sovrano. Carlo Magno onorò l'ancora giovane nipote Ludovico il Germanico dinanzi alla corte con un bacio e questi successivamente si considerò alla pari del padre, Ludovico il Pio, re di Aquitania, nei suoi rapporti con l'imperatore. Si mise sul suo stesso piano e alle domande del padre su questo comportamento rispose: «Fintanto che sono stato Vostro vassallo, il mio posto era, come si conviene, dietro di Voi in mezzo ai miei pari; ora però, in quanto Vostro *socius* e pari, non sono dalla parte del torto se mi assimilo a Voi»¹³⁴. Anche questo episodio non è una prova convincente del fatto che i figli

¹³² Per una motivazione dettagliata cfr. B. KASTEN, *Königssöhne und Königsherrschaft. Untersuchungen zur Teilhabe am Reich in der Merowinger- und Karolingerzeit* (MGH, Schriften, 44), Hannover 1997, pp. 201 ss., 230 e 232-238.

¹³³ *Ibidem*, pp. 233 s., con nota 136.

¹³⁴ *Notker der Stammler, Gesta Karoli Magni imperatoris II*, c. 10, ed. H.F. HAEFELE (MGH, *SS rer. Germ.* N.S., 12), Berlin 1959, p. 66: «Quando, inquiens, vester eram vasallus, post vos, ut oportuit, inter commilitones meos steteram. Nunc autem vester socius et commilito non inmerito me vobis coequo».

del sovrano fossero vassalli. Da un lato il figlio del sovrano, che non è stato dotato ancora di una signoria e si trova ancora presso la corte del padre, viene definito vassallo; dall'altro si tratta di una narrazione nel contesto della vita di corte, che illustra come vi venissero definiti lo status e il rango in base alla vicinanza al sovrano, ma non descrive alcun legame di dipendenza in rapporti di potere dell'amministrazione imperiale. Notker utilizza inoltre anche in un altro punto la parola vassallo come concetto distintivo per il seguito del sovrano e non come *terminus technicus* per un vassallo secondo il diritto feudale¹³⁵. L'aneddoto di Notker dimostra solo che intorno all'anno 900 nella società di corte una possibilità di elevarsi di rango per persone giovani senza una carica era divenire vassallo diretto del sovrano, e che l'entrata in vassallaggio poteva avvenire con un bacio senza *commendatio* o *immixtio manuum*.

Un ultimo esempio sul vassallaggio dei conti non sostiene comunque la teoria da esso esposta. Nell'anno 837 l'imperatore Ludovico il Pio nominò il figlio più giovane Carlo il Calvo re di un territorio tra Senna e Frisia, l'*optima pars regni Francorum*, e nell'anno 838 vi aggiunse la Neustria tra Senna e Loira. Gli *Annales de Saint-Bertin* riportano per l'anno 837: «Vescovi, abati, conti e vassalli del re che detenevano benefici in questi territori prestarono omaggio a Carlo e gli assicurarono la loro fedeltà con un giuramento»¹³⁶. In totale accordo con la convenzione linguistica ufficiale come si rinviene in capitolari e diplomi, qui si fa la distinzione tra quattro gruppi di persone che hanno in comune unicamente il fatto di essere immediati dell'Impero. Vescovi, abati e conti sono inoltre uniti dal fatto di essere titolari di ufficio in un Regno di nuova formazione. I vassalli dell'imperatore vengono tuttavia citati solo perché detengono benefici nel rispettivo ambito di potere. Per esercitare gli obblighi dei propri uffici i conti potevano infatti avere anche benefici in questo ambito, ma nel nostro contesto ciò non riveste alcun ruolo. Rendono omaggio al nuovo regnante come titolari di uffici nel suo Regno e non perché vi sfruttano possedimenti terrieri in concessione beneficiaria proprio come fosse un patrimonio d'ufficio. A tale interpretazione corrisponde il fatto

¹³⁵ Sulla terza argomentazione cfr. H.-W. GOETZ, *Strukturen der spätkarolingischen Epoche im Spiegel der Vorstellungen eines zeitgenössischen Mönches. Eine Interpretation der «Gesta Karoli» Notkers von Sankt Gallen*, Berlin 1981, p. 31, nota 92 e p. 74.

¹³⁶ F. GRAT - J. VIELLIARD - S. CLÉMENCET (edd), *Annales de Saint-Bertin*, Paris 1964, sull'837, pp. 22 s.: «Sicque iubente imperatore in sui praesentia episcopi, abbates, comites et uassalli dominici in memoratis locis beneficia habentes Karolo se commendauerunt et fidelitatem sacramento firmauerunt».

che Nitardo definisse semplicemente abitanti del luogo (*inhabitantes*) coloro che rendevano omaggio, ma non detenevano alcun ufficio come conti o abati o vescovi¹³⁷. L'atto di omaggio dell'anno 837 sta quindi a significare che i titolari di ufficio entrarono al servizio dell'allora 13-14enne Carlo, ma non documenta il loro status di vassalli. I vassalli restarono ciò che già erano stati e furono obbligati a prestare giuramento ad un secondo sovrano in Neustria.

Come Heinrich Mitteis anche François Louis Ganshof ritiene che con la consegna di un ufficio avesse luogo un'investitura di diritti pubblici. Diversamente da Mitteis ritiene tuttavia necessario un atto giuridico formale, la *commendatio* e l'*immixtio manuum*, perché il titolare di un ufficio divenga vassallo del sovrano. Dato che nell'837 vi furono una *commendatio* e un giuramento di fedeltà, egli considera il resoconto degli *Annales de Saint-Bertin* una prova adeguata del fatto che lo status di vassallo dei conti fosse divenuto a quel tempo cosa normale¹³⁸. La fonte non regge tale interpretazione anche per altri motivi, poiché Matthias Becher mostra che la *commendatio* e l'*immixtio manuum*, così come il giuramento di fedeltà, erano forme di omaggio al signore che risalgono all'antichità e che devono essere sopravvissute come tali almeno fino alla fine dell'età degli Ottoni. Per l'analogia formale con il loro linguaggio gestuale i rituali vassallatici portavano nel rituale di autoasservimento ad un doppio senso dell'atto di omaggio. L'omaggio al signore è tuttavia assolutamente inequivocabile in sé anche senza il vassallaggio e nel caso di Tassilone di Baviera sarebbe totalmente da escludere per il 787 un'implicazione vassallatica a seguito dell'inserimento della *commendatio* e del gesto delle mani nell'atto di sottomissione¹³⁹. Nel resoconto degli *Annales* per l'anno 757 sul riconoscimento della superiorità di Pipino da

¹³⁷ Nithard, *Historiarum libri IIII*, ed. E. MÜLLER (MGH, *SS rer. Germ.* [44]), Hannover 1907, libro I, 6, pp. 8 s.

¹³⁸ F.L. GANSHOF, *L'origine*, pp. 46 e 60, e, dello stesso autore, *Lehnswesen*, pp. 25 s.

¹³⁹ M. BECHER, *Die 'subiectio principum'. Zum Charakter der Huldigung im Franken- und Ostfrankenreich bis zum Beginn des 11. Jahrhunderts*, in S. AIRLIE - W. POHL - H. REIMITZ (edd), *Staat im frühen Mittelalter* (Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-histor. Klasse, Denkschriften, 334 = Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 11), Wien 2006, pp. 163-178, qui pp. 170 s. Sul giuramento di fedeltà cfr. anche S. ESDERS, *Treueidleistung und Rechtsveränderung im früheren Mittelalter*, in S. ESDERS - Ch. REINLE (edd), *Rechtsveränderung im politischen und sozialen Kontext mittelalterlicher Rechtsvielfalt* (Neue Aspekte der europäischen Mittelalterforschung, 5), Münster 2005, pp. 25-61, in particolare pp. 50 ss.

parte di Tassilone, lo status di vassallo funge unicamente da confronto (*sicut vassus*) per l'auspicato atteggiamento di sottomissione. E così anche il resoconto sul 787, che venne redatto con una lettura retrospettiva di quasi trent'anni dal fatto, potrebbe aver utilizzato il nesso feudale come semplice dimostrazione, dato che in quel caso non si era trattato di un omaggio, ma di un vero atto di sottomissione totale.

Resta da ricordare che la *commendatio* presumibilmente più diffusa nel Regno dei Franchi era la *commendatio* tramite un terzo e non aveva nulla a che fare con il vassallaggio. Un nobile affidava il figlio ad un pari grado che si assumeva l'onere di istruirlo e quindi di agevolare le sue prospettive per il futuro in una posizione adeguata al suo rango. La nobiltà laica, ad esempio, inviava volentieri i propri figli a corte assieme ai loro istruttori per completarne la formazione e l'educazione. I giovani venivano affidati per un tempo limitato al re o ad un uomo molto influente a corte e, allo stesso modo, a destinazione potevano essere passati da un casato ad un altro. Ciò era tuttavia possibile solo per nobili del più alto lignaggio. Dalle lettere di Einardo, biografo di Carlo, si apprende che per i giovani ambiziosi rappresentava un grande rischio economico recarsi a corte¹⁴⁰. Non era così facile infatti trovare subito qualcuno che si assumesse i costi di mantenimento, gli obblighi di assistenza e la formazione e a cui venissero per contro prestati dei servizi. Fedeltà e obbedienza sono condizioni ovvie così come il deferente appellativo di *senior*¹⁴¹. Si arrivava addirittura a fare delle petizioni ai grandi di corte perché volessero accogliere quei giovani e prenderli al loro servizio¹⁴². In tal modo la corte si dotava anche di persone di talento non nobili, che per parte loro speravano in un beneficio a vita¹⁴³.

¹⁴⁰ Einard, *Briefe*, ed. K. HAMPE (MGH, *Epp.* 5), Berlin 1898-1899, n. 10, p. 114.

¹⁴¹ Dhouda, *Manuel pour mon fils*, a cura di P. RICHÉ, tradotto da B. DE VREGILLE - C. MONDÉSERT (Sources chrétiennes, 225), Paris 1975, libro III, 8, pp. 166 e 168. Dato che Dhouda definisce il proprio marito *senior* e lo stesso fa il figlio Guglielmo con il padre, non è assolutamente scontato che tale appellativo includa un rapporto vassallatico ed è sicuramente escluso in rapporti di parentela stretta. Cfr. K.F. KRIEGER, *Lebnsweisen*, ritiene che Guglielmo fosse stato un vassallo di Carlo il Calvo poiché gli si rivolge con *senior* (equivalente a «signore feudale») e lo deve servire con la più alta fedeltà. A mio parere tale interpretazione non è plausibile.

¹⁴² Hinkmar von Reims, *De ordine palatii*, edd. Th. GROSS - R. SCHIEFFER (MGH, *Fontes iuris*, 3), Hannover 1980, c. V, pp. 80-82, rr. 451-458.

¹⁴³ K. HAMPE (ed), *Einard, Briefe*, n. 18, p. 119 (riguarda un pittore); n. 39, p. 139; n. 6, p. 112; n. 19, p. 120.

Nell'ambito della ricerca si rinviene occasionalmente l'opinione che i giovani fossero divenuti regolarmente vassalli dei rispettivi signori cui spettava la loro formazione¹⁴⁴. L'unica prova certa che ciò realmente accadesse risale alla seconda metà del IX secolo e riguarda un caso peculiare di assoluto spicco. Allorché Waltbert, nipote del capo dei ribelli sassoni Widukind, venne affidato dal padre a Lotario I, questi ne fece un pari (*consors*) dei cortigiani e lo accettò come proprio vassallo¹⁴⁵. Qui si deve distinguere: Waltbert divenne *fidelis* e *vasallus*. Il *fidelis* non è dunque in sé e per sé un vassallo. Per lo storiografo l'ammissione del giovane nobile a vassallo diretto dell'imperatore era da considerare un trattamento di particolare rispetto. Waltbert ottenne un'onorificenza paragonabile a quelle di cui Notker il Balbuziente racconta a proposito del giovane Ludovico il Germanico. Lotario I si aspettava così presumibilmente il sostegno di questo illustre casato nel Regno del fratello Ludovico il Germanico. Il contesto esclusivamente di corte della *commendatio* vassallatica è evidente anche in Meginardo, autore della *Translatio sancti Alexandri*. Non si creò così un legame per tutta la vita, perché nell'anno 851 Waltbert rientrò nel Regno di Ludovico il Germanico, dove divenne successivamente conte.

Il fatto che questo tipo di *commendatio* tramite un terzo avvenisse di consueto senza vincolo di vassallaggio, deriva dalla sua applicazione in ambito ecclesiastico. Vescovi e abati affidavano i loro nipoti ad un altro alto ecclesiastico perché li formasse¹⁴⁶. In generale non si trattava altro che della forma medievale per sottoscrivere contratti di formazione, individuare un mentore e salire sul primo gradino della scala della carriera.

Alle corti carolingie e post-carolingie si trovano notoriamente vassalli in posizioni elevate e di grande responsabilità: erano consiglieri, come ad

¹⁴⁴ Infine da F. STAAB, *Knabenasallität in der Familie Karls des Großen*, in F.R. ERKENS (ed), *Karl der Große und das Erbe der Kulturen*. Atti del convegno, Leipzig 15-18 marzo 1999, Berlin 2001, pp. 67-85, in particolare sul giovane Tassilone di Baviera, su Guglielmo figlio di Dhuoda e sul giovane Ludovico il Germanico. Simili tesi sono già state confutate da D. ILLMER, *Zum Problem der Emanzipationsgewohnheiten im merowingischen Frankenreich*, in «L'Enfant 2» (Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions, 36), Brüssel 1976, pp. 127-168, qui pp. 142 s.

¹⁴⁵ B. KRUSCH (ed), *Translatio sancti Alexandri, Die Übertragung des H. Alexander von Rom nach Wildeshausen durch den Enkel Widukinds 851. Das älteste niedersächsische Geschichtsdenkmal*, in «Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse», Berlin 1933, pp. 405-436, qui c. 4, p. 427.

¹⁴⁶ *Alkuin, Briefe Nr. 156 an Erzbischof Arn von Salzburg von 798 September*, ed. E. DÜMMLER (MGH, *Epp.*, 4 = *Karolini aevi*, 2), 1895, II, Berlin 1974, pp. 253 s.

esempio Immone alla corte di Lotario I in Italia, Suppone per l'imperatore Ludovico II, Odelrico per Berengario I e Giselberto per Rodolfo I re di Borgogna¹⁴⁷. Assumevano uffici a corte come Eberardo, che nell'865 era *vassus et senescallus* e nell'869-870 *praepositus mensae* dell'imperatore Ludovico II in Italia. Nello stesso periodo il già citato Suppone fungeva da *primus concofanariorum* e *archiminister*; ma quando nell'anno 871 divenne marchese di Camerino e/o Spoleto, cadde nel prosieguo qualunque riferimento al suo precedente, o ancora vigente, status di vassallo. Lo stesso avvenne per Odelrico dopo la sua nomina a marchese nel 915 e per Giselberto, dopo che questi aveva ottenuto nel 922-923 il comitato di Bergamo¹⁴⁸, nonché per suo figlio Lanfranco¹⁴⁹. Gunter figlio di Autcher è attestato nel 912 e 913 quale vassallo di Berengario I e nel 920 e 921 come conte, ma nel 931 nuovamente come vassallo e questa volta dei re d'Italia Ugo e Lotario. Mentre esercitava il suo ufficio di conte, non veniva citato come vassallo, bensì come *fidelis et eximius consiliarius*; solo dopo essere decaduto dall'ufficio agiva nuovamente da vassallo¹⁵⁰. Ne deriva l'osservazione, già esposta in un altro punto, che i figli dei conti erano vassalli. Se uno di loro succedeva al padre od otteneva una contea in altro modo, non era più annoverato nel gruppo dei vassalli, mentre il fratello del conte, che non aveva un ufficio, continuava a restare un vassallo¹⁵¹.

¹⁴⁷ H. KELLER, *Zur Struktur der Königsherrschaft im karolingischen und nachkarolingischen Italien*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 47, 1967, p. 213 su Immone, pp. 141-143 su Suppone, pp. 216 s. su Odelrico e pp. 210 s. su Giselberto. Altre attestazioni sono state raccolte da C.E. ODEGAARD, 'Vassi' and 'Fideles', pp. 40 ss. Cfr. anche E. HLAWITSCHKA, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962)*, (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, 8) Freiburg i.Br. 1960, pp. 99, 154 ss., 197 s., 271 ss. con ulteriori attestazioni.

¹⁴⁸ Su Giselberto cfr. anche J. JARNUT, *Bergamo 568-1098. Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte einer lombardischen Stadt im Mittelalter* (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte, 67), Wiesbaden 1979, p. 852; F. MENANT, *Les Giselbertins, comtes du comté de Bergame et comtes palatins*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti et visconti nel Regno Italico (secc. X-XII)*. *Atti del primo convegno di Pisa*, 1983 (Istituto storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi studi storici, 1), Roma 1988, I, pp. 115-186, qui pp. 124 ss.

¹⁴⁹ J. JARNUT, *Bergamo 568-1098*, p. 257.

¹⁵⁰ E. HLAWITSCHKA, *Franken, Alemannen, Bayern*, pp. 193 s.; H. KELLER, *Zur Struktur der Königsherrschaft*, p. 212.

¹⁵¹ B. KASTEN, *Aspekte des Lehnswesens in Einhards Briefen*, in H. SCHEPERS (ed), *Einhard. Studien zu Leben und Werk* (Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission, Neue

Dal fatto che l'imperatore facesse occupare alte cariche a persone che erano suoi vassalli già prima del trasferimento dell'ufficio, Heinrich Brunner ha dedotto che non solo i beni concessi relativi all'ufficio avessero il valore di benefici, ma gli uffici stessi dell'amministrazione imperiale assumessero il carattere di benefici. La definizione *honor*, che in origine descriveva la dignità dell'ufficio, poté quindi essere attribuita progressivamente a benefici grandi e di prestigio¹⁵². A partire da tali evidenze è effettivamente possibile che conti ed altri alti titolari d'ufficio fossero vassalli, perché non vi è motivo per cui il legame vassallatico dovesse sciogliersi all'assunzione dell'ufficio. La prima attestazione di tale situazione è reperibile tuttavia soltanto nell'età degli Ottoni, ma anche in questo caso non è dimostrato che il comitato fosse un feudo solo perché il conte veniva definito vassallo¹⁵³. Ad ogni modo nell'età degli Ottoni non era più considerato sconveniente citare il fatto che un conte fosse un vassallo all'interno dei diplomi dei sovrani. Fino ad allora era stato proprio l'ufficio a distinguere lo status in due gruppi: conti e vassalli.

Non si deve quindi dedurre, a mio parere, che la concessione d'ufficio si fosse evoluta in investitura di un ufficio. In età carolingia gli uffici dell'amministrazione imperiale, quindi comitati e vescovadi, non vennero coinvolti nel sistema feudale. Una tale differenziazione si rintraccia ancora intorno al 900 in un racconto di Notker il Balbuziente. Quando una volta venne chiesto a Carlo Magno perché non avesse concesso più di un comitato a nemmeno uno dei suoi conti, egli rispose: «Attraverso questo bene imperiale o *curtis*, attraverso questa piccola abbazia o chiesa faccio di un buon vassallo o uno tra i migliori un mio *fidelis*, più di quanto non lo sia già questo conte o quel vescovo»¹⁵⁴. Il comu-

Folge, 12), Darmstadt 1997, pp. 247-267, qui pp. 256 s. e 262 s. Cfr. anche S. REYNOLDS, *Carolingian Elopements as a sidelight on counts and vassals*, in B. NAGY - M. SEBŐK (edd), ... *The Man of Many Devices, Who Wandered Full Many Ways ... Festschrift in Honor of János M. Bak*, Budapest 1999, pp. 338-346. Sulla discussione dei diversi casi nel Regno dei Franchi orientali cfr. R. DEUTINGER, *Königsherrschaft im ostfränkischen Reich*, pp. 87 ss.

¹⁵² H. BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, rivisto da C.Fh. VON SCHWERIN, Leipzig 1928², Berlin 1958, p. 344.

¹⁵³ *D Otto I. 125 von 950 Mai 1*, ed. Th. SICKEL (MGH, *Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser 1 = Die Urkunden Konrads I., Heinrichs I. und Ottos I.*), Berlin 1956², pp. 206 s. Cfr. anche R. DEUTINGER, *Königsherrschaft im ostfränkischen Reich*, pp. 90 s.

¹⁵⁴ *Notker il Balbuziente*, I, 13, p. 17: «Cum illo fisco vel curte, illa abbatiola vel ecclesia tam bonum vel meliorem vassallum, quam ille comes est aut episcopus, fidelem mihi

ne denominatore tra gruppi di vassalli e di titolari di uffici, altrimenti diversi, è la fedeltà al signore prestata con giuramento. È l'essere fedele che lega conti e vassalli, non il vassallaggio. Per centrare l'obiettivo di ingrossare le fila dei sostenitori del sovrano fedeli e dediti al servizio, era sufficiente conferire benefici da beni fiscali ed ecclesiastici, tanto più che i comitati e i vescovadi era in numero finito. Vassalli erano dunque quelli di cui il sovrano si circondava, ma che non poteva o non voleva ancora dotare di un ufficio. Conti e vescovi erano, per così dire, titolari di posti in organico, mentre i vassalli erano supportati da mezzi di terzi, ricevendo in un certo senso un sussidio, per utilizzare un'analogia dalla moderna organizzazione accademica. Nessuno verrebbe sfiorato oggi dal pensiero di caratterizzare l'organizzazione scientifica universitaria in base ai detentori di borse di studio con mezzi di terzi. Il sistema si basa sui titolari di posti di ruolo.

I conti potevano dunque esser stati vassalli, ma il comitato non diveniva per questo un feudo. Il feudalesimo era unicamente un mezzo ausiliario per ampliare il potere del sovrano attraverso la dignità di un ufficio. L'eventuale status di vassallo per i conti è di rilevanza secondaria per giudicare se la sovranità imperiale carolingia si fondasse in misura essenziale sul sistema feudale. Sarebbe comunque interessante per gli storici moderni, se si potesse accertare quale fosse la percentuale di conti che erano stati in precedenza vassalli, cosa tuttavia impossibile. Per i carolingi doveva probabilmente essere più importante il fatto che insediare un vassallo in una contea avrebbe reso disponibili mezzi per acquisire un nuovo vassallo, e inoltre che, grazie a questa politica di attribuzione di uffici, avrebbero potuto legare a sé intere famiglie comitali per generazioni. Finché un conte occupava una posizione, i suoi famigliari, sia figli che fratelli, potevano legarsi al sovrano solo con il vassallaggio.

4. *Conclusione*

Non c'è alcuna prova convincente per asserire che la sovranità franca sia stata una sovranità feudale. Il beneficio era spesso una concessione precaria di terre a cui avevano accesso piccoli proprietari terrieri così

facio». Questa fonte non può esser fatta valere come prova dello status di vassallo dei conti, come proposto da H.-W. GOETZ, *Staatlichkeit*, p. 120, soprattutto perché si deve anche riflettere sul fatto che beni fiscali, abbazie e chiese potevano essere assegnati ai vassalli in concessione precaria, come illustrato più sopra.

come appartenenti alla nobiltà e alla corte, nonché vassalli e titolari di uffici. La precaria era utilizzata in contesti politici proprio come il feudo e in nessun caso si trattava solamente di una piccola concessione di terre agricole, ma poteva comprendere, oltre a grandi complessi fondiari, anche chiese e monasteri, quindi istituzioni che costituivano una signoria.

Lo *ius beneficium* non era un diritto feudale; regolamentava piuttosto sotto il profilo giuridico il caso di ritardato pagamento del censo nei contratti di precaria e usufrutto. Il diritto feudale carolingio si identifica in una moltitudine di singole disposizioni contenute nei capitolari, che sono complessivamente da classificare in ambito militare. *Commendatio* e *immixtio manuum* non sono necessariamente alla base del vassallaggio, dato che rappresentavano generalmente anche un atto di omaggio. Il sovrano richiedeva innanzitutto ai suoi vassalli fedeltà e disponibilità al servizio e solo in secondo piano ne derivavano *consilium* e *auxilium*. I vassalli potevano essere nominati in tutti i settori della politica, della diplomazia, dell'amministrazione economica e giudiziaria, ad esclusione dell'esercito. Assolvevano i propri compiti su incarico speciale del sovrano che veniva revocato una volta esaurito. In questo si distinguevano dai conti che, in forza di un ufficio, dovevano adempiere ai propri compiti economici e giurisdizionali all'interno del rispettivo comitato in modo regolare e a tempo indeterminato.

I comitati non erano feudi, anche in presenza di un eventuale status di vassallo dei loro titolari. Solo nel resoconto di dubbia affidabilità sulla caduta di Tassilone di Baviera lo stesso ducato di Baviera viene definito feudo (*beneficium*), una condizione che non si prolungò oltre un anno, basandosi peraltro su fatti che mi sembrano piuttosto inverosimili. Di norma intorno all'anno 800 gli uffici di conti e vescovi erano intesi come *officia*, ossia definiti come sfere di competenza dipendenti e sotto la propria responsabilità, dunque come compiti verso i quali il titolare dell'ufficio sentiva un obbligo personale. Di lì a poco, e pienamente dall'anno 825, si sviluppò l'ideologia di un *ministerium* che si impose perché offriva, tanto al sovrano quanto ai nobili, spazio per la loro interpretazione dell'esercizio della sovranità¹⁵⁵. Essa sottolineava il servizio del titolare

¹⁵⁵ Cfr. tra gli altri T. ZOTZ, *In Amt und Würden. Zur Eigenart «offizieller» Positionen im früheren Mittelalter*, in «Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte», 22, 1993, pp. 1-23; O. GUILLOT, *Une 'ordinatio' méconnue. Le Capitulaire de 823-825*, in P. GODMAN - R. COLLINS (edd), *Charlemagne's Heir. New Perspectives on the Reign of Louis the Pious*, Oxford 1990, pp. 455-486.

d'ufficio verso il sovrano, per la società cristiana e da ultimo per Dio. Il *ministerium* dell'imperatore era conferito da Dio. I titolari d'ufficio subordinati partecipavano nei rispettivi gradi a questo contratto divino del loro sovrano, erano dunque responsabili verso Dio. E in questo senso ne facevano parte anche i vassalli perché anch'essi *fideles Dei et regis*¹⁵⁶.

La partecipazione degli ufficiali e dei vassalli all'incarico divino riguardo alla sovranità del loro imperatore è la solida base politica e strategica dell'età carolingia. Il vassallaggio e l'assegnazione di benefici, intesi come feudi, avevano invece un'importanza assolutamente minore per la struttura dello stato e non ne avevano alcuna documentabile riguardo all'idea di stato. Era inoltre inadatto per la costruzione di una compagine gerarchica della sovranità, dato che non ammetteva alcuna struttura di comando e di subordinazione¹⁵⁷. Caratteristica era la relazione diretta con il proprio signore e non invece, a partire da questa, con il signore del signore o ulteriori derivazioni. Nel IX secolo non era possibile delegare il potere per gradi tramite il vassallaggio, ma lo era tramite la concezione degli uffici.

¹⁵⁶ H. HELBIG, 'Fideles Dei et regis'. Zur Bedeutungsentwicklung von Glaube und Treue im hohen Mittelalter, in «Archiv für Kulturgeschichte», 33, 1951, pp. 275-306.

¹⁵⁷ B. KASTEN, *Königssöhne und Königsherrschaft*, pp. 300 ss.; R. DEUTINGER, *Königsherrschaft im ostfränkischen Reich*, pp. 89 ss.